SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma - **Anno 136° — Numero 299**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 23 dicembre 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1996.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1995.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221 - Fax (06) 85082520.

Si comunica, inoltre, che l'invio verrà interrotto il 31 dicembre, a coloro che non saranno in regola con il versamento.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 4 dicembre 1995.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Jesi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, terzo comma, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Jesi, con sede in Jesi;

Vista la delibera del 28 ottobre 1995 con la quale l'assemblea dei soci della predetta Fondazione ha approvato la modifica degli articoli 2, 3, 8, 16 e 20 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 2, 3, 8, 16 e 20 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Jesi, con sede in Jesi, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 1995

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 2.

(Omissis).

Terzo comma.

La Fondazione amministra la partecipazione nella società conferitaria *Cassa di risparmio di Jesi S.p.a. o nella società comunque risultante da successivi processi di trasformazione fusione, incorporazione, scissione, conferimento o per altra causa,* fintanto che ne è titolare. *La Fondazione* può compiere ogni operazione finanziaria, commerciale, mobiliare ed immobiliare consentita dalle leggi vigenti e dal presente statuto, necessaria od opportuna per il conseguimento degli scopi istituzionali.

(Omissis).

Quinto comma.

Sono preclusi alla Fondazione l'esercizio diretto dell'impresa bancaria e il possesso di partecipazioni di controllo nel capitale di società bancarie o finanziarie diverse dalla società conferitaria Cassa di risparmio di Jesi S.p.a. *o dalla società risultante per effetto dei processi di cui al terzo comma del presente articolo. La Fondazione può possedere partecipazioni in altre società bancarie o finanziarie, purché di minoranza* Partecipazioni, anche di controllo, in società operanti in settori diversi da quelli indicati nel presente comma, possono essere assunte qualora siano strumentali al perseguimento degli scopi istituzionali.

Art 3

Primo comma

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dal fondo di dotazione,

b) dalla speciale riserva ex lettera *d)* dell'art 12, comma 1, del decreto legislativo n. 356 del 20 novembre 1990, da investirsi in titoli emessi dalla società conferitaria *o dalla società risultante per effetto dei processi di cui al terzo comma dell'art. 2,* dallo Stato o garantiti dallo Stato e finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale, nonché all'acquisto di azioni della società conferitaria Cassa di risparmio di Jesi S.p.a. *o dalla società risultante per effetto dei processi di cui al terzo comma dell'art. 2,* per l'aumento della partecipazione;

(Omissis)

Art 8.

Primo comma.

L'assemblea dei soci deve essere convocata almeno due volte l'anno, rispettivamente entro due mesi dell'approvazione del bilancio della conferitaria Cassa di risparmio di Jesi S.p a *o della società risultante per effetto dei processi di cui al terzo comma dell'art. 2* ed entro il mese di dicembre e comunque in tempo utile per lo svolgimento degli adempimenti che sono ad essa riservati.

(Omissis).

Art. 16.

Primo comma

Le cariche amministrative e di controllo assunte nell'ente Fondazione, sono incompatibili con le cariche amministrative e di controllo nella società conferitaria *o nella società risultante per effetto dei processi di cui al terzo comma dell'art. 2* e nelle società ed enti che, con essa, compongono il gruppo creditizio.

(Omissis).

Art. 20

Comma unico.

I proventi e le rendite della Fondazione saranno utilizzati nell'ordine:

per l'incremento della speciale riserva di cui alla lettera *b)* dell'art. 3, in misura non inferiore al 10% dei proventi, al lordo delle spese di funzionamento, derivanti dalla partecipazione nella società conferitaria Cassa di risparmio di Jesi S p a. *o nella società risultante per effetto dei processi di cui al terzo comma dell'art. 2,*

(Omissis).

95A7723

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 13 dicembre 1995.

Determinazione della misura minima del fondo di organizzazione per la copertura delle spese di impianto delle imprese di assicurazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, con il quale sono state emanate le norme di attuazione della direttiva 92/49 CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto in particolare l'art. 12 del predetto decreto il quale prevede che la misura minima del fondo di organizzazione necessario per la copertura delle spese di impianto dei servizi amministrativi e tecnici, centrali e periferici e della organizzazione agenziale e produttiva dell'impresa. di cui all'art. 14, comma 1, lettera *c),* del decreto stesso, è determinata in via generale dall'ISVAP con proprio provvedimento;

Ritenuta la necessità di provvedere al riguardo;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le società per azioni e le società di mutua assicurazione la misura del fondo di organizzazione necessario per la copertura delle spese di cui all'art. 14, comma 1, lettera *c),* afferenti le strutture organizzative dell'impresa da costituire direttamente o indirettamente, non puo essere inferiore a:

a) lire 4.000 milioni quando l'autorizzazione richiesta concerne l'esercizio delle assicurazioni nel ramo indicato al numero 10 del punto *A* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

b) lire 3.000 milioni quando l'autorizzazione richiesta concerne l'esercizio delle assicurazioni nei rami indicati ai numeri 11, 12, 13, 14 e 15 del punto *A* della suddetta tabella;

c) lire 2.000 milioni quando l'autorizzazione richiesta concerne l'esercizio delle assicurazioni nei rami indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 e 18 del punto *A* della suddetta tabella;

d) lire 1.000 milioni quando l'autorizzazione richiesta concerne l'esercizio delle assicurazioni nei rami indicati ai numeri 9 e 17 del punto *A* della suddetta tabella.

2. Se l'autorizzazione richiesta comprende più rami di assicurazione, per la determinazione dell'importo minimo del fondo di organizzazione si ha riguardo al solo ramo per il quale, ai sensi del precedente comma 1, è richiesta la misura più elevata.

3. Per le società cooperative a responsabilità limitata il fondo di organizzazione non può essere inferiore alla metà degli importi fissati nel comma 1.

4. Fino all'ammontare minimo indicato nel comma 1 il fondo di organizzazione deve essere interamente costituito con conferimenti in denaro e deve essere interamente versato prima dell'emanazione del provvedimento di autorizzazione di cui all'art. 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 del presente provvedimento si applicano anche in caso di estensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa salvo che l'impresa dimostri di possedere un'adeguata organizzazione interna nonché adeguate strutture centrali e periferiche, nel qual caso gli importi minimi di cui all' art. 1, comma 1, lettere *c)* e *d),* possono essere ridotti nel limite massimo di due terzi.

Art. 3.

1. Il presente provvedimento si applica alle istanze di autorizzazione ed estensione avanzate successivamente alla data di pubblicazione del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 1995

Il presidente: SANGIORGIO

95A7698

PROVVEDIMENTO 13 dicembre 1995.

Determinazione della misura minima del fondo di organizzazione per la copertura delle spese di impianto delle imprese di assicurazione ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, con il quale sono state emanate le norme di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

Visto in particolare l'art. 10 del predetto decreto il quale prevede che la misura minima del fondo di organizzazione necessario per la copertura delle spese di impianto dei servizi amministrativi e tecnici, centrali e periferici e della organizzazione agenziale e produttiva dell'impresa, di cui all'art. 12, comma 1, lettera *c)*, del decreto stesso, è determinata in via generale dall'ISVAP con proprio provvedimento;

Ritenuta la necessità di provvedere al riguardo;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le società per azioni e le società di mutua assicurazione la misura del fondo di organizzazione necessario per la copertura delle spese di cui all'art. 12, comma 1, lettera *c)*, afferenti le strutture organizzative dell'impresa da costituire direttamente o indirettamente, non può essere inferiore a:

a) lire 3.000 milioni quando l'autorizzazione richiesta concerne l'esercizio delle assicurazioni nei rami I e VI di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

b) lire 2.000 milioni quando l'autorizzazione richiesta concerne l'esercizio delle assicurazioni rami II, III, IV e V di cui al punto *A)* della suddetta tabella.

2. Se l'autorizzazione richiesta comprende più rami di assicurazione, per la determinazione dell'importo minimo del fondo di organizzazione si ha riguardo al solo ramo per il quale, ai sensi del precedente comma 1, è richiesta la misura più elevata.

3. Per le società cooperative a responsabilità limitata il fondo di organizzazione non può essere inferiore alla metà degli importi fissati nel comma 1.

4. Fino all'ammontare minimo indicato nel comma 1 il fondo di organizzazione deve essere interamente costituito con conferimenti in denaro e deve essere interamente versato prima dell'emanazione del provvedimento di autorizzazione di cui all'art. 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 del presente provvedimento si applicano anche in caso di estensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa salvo che l'impresa dimostri di possedere un'adeguata organizzazione interna nonché adeguate strutture centrali e periferiche, nel qual caso gli importi minimi di cui all'art. 1, comma 1, possono essere ridotti nel limite massimo di due terzi.

Art. 3.

1. Il presente provvedimento si applica alle istanze di autorizzazione ed estensione avanzate successivamente alla data di pubblicazione del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 1995

Il presidente: SANGIORGIO

95A7699

PROVVEDIMENTO 18 dicembre 1995.

Autorizzazione alla società Commercio assicurazione S.p.a., in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami danni.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza, credito, cauzione e tutela giudiziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 1990 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami danni rilasciato alla società Securitalia S.p.a. con sede in Milano;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1994 di approvazione delle deliberazioni e delle condizioni riguardanti il trasferimento parziale del portafoglio assicurativo della Securitalia S.p.a. alla Adriatica danni S.p.a.;

Visto il decreto ministeriale 13 dicembre 1994 di presa d'atto della variazione della denominazione sociale della Securitalia S.p.a. in Commercio assicurazioni S.p.a.;

Vista l'istanza con la quale la società Commercio assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, corso Italia, 23, ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio della attività assicurativa nei rami: corpi di veicoli terrestri; corpi di veicoli ferroviari; corpi di veicoli aerei; corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali; merci trasportate; r.c. autoveicoli terrestri; r.c. aeromobili; r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali; tutela giudiziaria e assistenza di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione dell'Istituto, nella seduta del 14 dicembre 1995, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'attività assicurativa previsti dall'art. 16 del decreto legislativo n. 175/1995, si e espresso favorevolmente in merito all'istanza sopranchiamata presentata dalla società Commercio assicurazioni S.p.a.;

Autorizza

la società Commercio assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, corso Italia, 23, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei rami corpi di veicoli terrestri; corpi di veicoli ferroviari; corpi di veicoli aerei; corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali; merci trasportate; r.c. autoveicoli terrestri; r.c. aeromobili; r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali; tutela giudiziaria e assistenza di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

Il presente provvedimento sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 1995

Il presidente: SANGIORGIO

95A7700

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 13 dicembre 1995.

Modificazioni ed integrazioni al regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori italiane. (Deliberazione n. 9644).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 3, lettera *f)*, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216;

Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto in particolare l'art. 20, commi 1 e 2, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori, approvato con delibera n. 8221 del 12 luglio 1994, e le successive modifiche ed integrazioni;

Considerata l'opportunità di ampliare l'informativa al pubblico sull'andamento delle contrattazioni sul mercato delle obbligazioni e dei titoli di Stato quotati (MOT) uniformandola a quella fornita per gli altri segmenti di mercato borsistico;

Delibera:

Il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori italiane è modificato ed integrato come segue:

1. Il comma 2 dell'art. 52 è sostituito dal seguente:

«*2*. Nella fase di pre-asta definitiva il sistema telematico fornisce al pubblico ad intervalli di tempo regolari e per i soli valori mobiliari ammessi a detta fase almeno le seguenti informazioni:

ultimo prezzo teorico d'asta calcolato;

la quantità scambiabile all'ultimo prezzo teorico d'asta con l'indicazione di quale lato del book presenta la quantità prevalente;

le quantità esposte in acquisto ed in vendita per i cinque migliori livelli di prezzo;

indicatore di eventuale sospensione del valore mobiliare.».

2. Il comma 4 dell'art. 52 è sostituito dal seguente:

«*4*. Nella fase di sottoscrizione il sistema telematico fornisce al pubblico ad intervalli di tempo regolari e per i soli valori mobiliari ammessi a detta fase almeno le seguenti informazioni:

ultimo prezzo valido;

prezzo e quantità dell'ultimo contratto concluso mediante abbinamento automatico delle proposte;

prezzo e quantità dell'ultimo contratto concluso mediante sottoscrizione per applicazione delle proposte con parametro di negoziazione TON;

prezzo e quantità della migliore proposta a prezzo limitato in acquisto ed in vendita;

prezzo e quantità della migliore proposta con parametro di negoziazione TON in acquisto ed in vendita;

le quantità esposte in acquisto ed in vendita per i cinque migliori livelli di prezzo delle proposte a prezzo limitato;

le quantità esposte in acquisto ed in vendita per i cinque migliori livelli di prezzo delle proposte con parametro di negoziazione TON;

indicatore di eventuale sospensione del valore mobiliare;

ora di aggiornamento delle informazioni fornite.».

La presente delibera entrerà in vigore a partire dal 18 dicembre 1995, sarà inviata al Consiglio di Borsa che ne curerà la diffusione nei modi d'uso e sarà altresì pubblicata nel Bollettino della Consob e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 13 dicembre 1995

Il presidente: BERLANDA

95A7697

REGIONE SICILIA

DECRETO 23 marzo 1995.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte del territorio della borgata di Mondello.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il decreto del presidente della regione siciliana n. 4993 del 6 settembre 1967, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 40 del 16 settembre 1967, che sottoponeva a vincolo paesaggistico ai sensi della legge n. 1497/1939 parte del territorio comunale di Mondello;

Esaminato il verbale redatto nella seduta dell'11 giugno 1993, nella quale la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Palermo, ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico parte del territorio della borgata di Mondello delimitato secondo la descrizione che segue:

Perimetrazione.

La zona è delimitata come segue: dalla costa in località Valdesi, in corrispondenza del confine tra i fogli di mappa 12 e 11, la linea risale lungo il confine dei detti fogli di mappa fino ad una distanza di m 50,00 dal tornante della strada panoramica per il Monte Pellegrino quindi curva mantenendo tale distanza a sud-ovest determinando in tal modo quella linea ideale che, correndo parallelamente a valle della medesima strada, raggiunge il viale Regina Margherita.

Attraversato il viale, si imbocca la via Venere e la si segue fino all'incrocio con il viale delle Grazie. Quindi si imbocca quest'ultimo in direzione sud fino alla via Losanna, la si segue fino ad imboccare la via Lucerna e, lungo questa, fino all'incrocio con la via Castelforte.

Imboccata questa si dirige in direzione sud fino a piazza Pallavicino, si devia in direzione ovest seguendo la via G. Sorge, proseguendo lungo la via Croce Rossa fino alla piazza Maria Consolatrice, si prosegue lungo la via Padre Umile da Petralia, quindi, attraverso la via Padre Rosario da Partanna, si prosegue fino ad incrociare la via Patti.

Si devia lungo tale via in direzione sud fino all'incrocio con il viale della Resurrezione. Si prosegue lungo questo in direzione sud-ovest e si giunge all'incrocio con la via S. Lorenzo. Proseguendo lungo questa ultima via in direzione nord si imbocca la via Giuseppe Lanza di Scalea e la si segue fino ad incontrare il quartiere Z.E.N.

Quindi si fa il periplo del quartiere anzidetto incrociando la via Patti ed imboccando la via in corso di realizzazione denominata fondovalle Patti-Z.E.N. in direzione nord-est, piegando quindi ad angolo retto in direzione nord-ovest e ripiegando infine in direzione sud-ovest lungo la via P.V. 12.

Seguendo questa fino all'incrocio con la via Patti, si devia in direzione sud lungo questa fino all'incrocio con la via Capparozzo. Si imbocca questa in direzione nord-ovest fino alla fine e si devia in direzione sud-ovest parallelamente alla via Bianchini costeggiando l'area di pertinenza a Villa Raffo fino ad immettersi nella via Giuseppe Lanza di Scalea.

Si prosegue lungo questa in direzione nord fino all'incrocio con la via Scordia e, quindi, imboccata questa in direzione nord-ovest, la si segue sino all'incrocio con la via S. Nicola e, seguendo un breve tratto di questa via in direzione nord-ovest, si giunge alla via Sofocle.

Imboccata la via Sofocle, la si segue fino all'incrocio con la via Chirone. Quindi si segue la via Chirone per un buon tratto fino all'incrocio con la via Porta di Mare e, piegando a nord-est, si segue quest'ultima fino ad immettersi nella via L. Jandolino.

Seguendo questa via in direzione Mondello e proseguendo lungo la via Carbone, fino all'incrocio con la via Catalano, si devia lungo questa in direzione nord fino all'incrocio con la via Apollo.

Imboccata la via Apollo, seguendo l'ampia curva che questa forma in direzione nord, si giunge all'incrocio con il prolungamento ideale della via Aiace che piega ad angolo retto in direzione ovest.

Percorrendo un breve tratto della via Aiace fino all'incrocio con la via Santocanale, si devia ad angolo retto in direzione nord lungo quest'ultima via fino all'incrocio con la via Spinasanta.

Imboccata la via Spinasanta, nel punto di quota 33,00, si prosegue lungo la via Grotte Partanna superando il vallone Pizzo della Sella in direzione della casa La Barbera.

Superata quest'ultima si prosegue lungo la via Tolomea, oltre l'incrocio con la via Niso ed il compluvio di Pizzo Coda di Volpe.

Quindi, superato l'incrocio con le vie Stesicoro e Saffo, si prosegue in direzione est lungo la via Pindaro.

Percorsa questa fino alla via Calpurnio si prosegue lungo quest'ultima fino a raggiungere il muro di confine di proprietà che, nei pressi della via Terza Compagnia, sale in direzione nord fino alla curva di livello a quota 50,00.

Quindi si segue tale curva di livello in direzione nord, nord-est fino al confine della proprietà privata di Vassallo.

Seguendo tale confine si giunge al mare nei pressi del promontorio della Torre Mondello e, seguendo la linea di costa, si raggiunge il punto di partenza in località Valdesi;

Considerato che l'area da sottoporre a vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, comprende le località di Mondello e le borgate di Pallavicino e Partanna Mondello;

L'area che corrisponde in larga parte con la già definita in antico Piana del Gallo, oltre a costituire lo sbocco naturale nord-est della Piana dei Colli verso il mare si identifica quale ideale basamento dei due massicci montuosi del Gallo e del Pellegrino, isolati a nord dalla Conca d'Oro;

Dal punto di vista antropico presenta una fitta stratificazione storica risalente alla preistoria, con varie conferme dell'inizio dell'eneolitico dati i numerosi ritrovamenti di varie tombe appartenute alle necropoli dei villaggi dislocati lungo le falde dei due monti suddetti;

L'area ha sempre presentato una vocazione agricola dovuta all'abbondanza di acque ed alla fertilità della terra e, vista la vicinanza con la città di Palermo, ne ha sempre costituito l'agro coltivato come testimoniano la presenza del casale Gallo, nominato in un diploma di Re Ruggero in età normanna e confermato poi nel 1720.

Nel XIV sec. le sue risorse agricole principali erano date dai vigneti e dalle coltivazioni del mirto del quale permangono ancora tracce ormai rade ed inselvatichite.

Sempre nel XIV sec. la Piana del Gallo viene interessata dalla presenza di torri di avvistamento realizzate sia per conto della regia deputazione (Torre Mondello o del Fico d'India del 1445) sia da privati per la difesa dell'agro coltivo e di sorgenti (Torre Sessa, Parisi, Santocanale, ecc.) che per la difesa di interessi produttivi particolari quali la tonnara (Torre della Tonnara con privilegio del 1413 e realizzazione del 1445) che diede poi vita al borgo di pescatori di Mondello.

Ben nota era poi la presenza di paludi, in parte trasformate nel XVIII sec. in saline, che, cadute poi in disuso ed abbandonate, ritornarono acquitrini che diedero vita a numerose epidemie malariche diffusesi pericolosamente nell'agro intorno fino alla metà dell'ottocento.

Il pantano di Mondello, insieme alla Villa Favorita, Valdesi ed il Monte Pellegrino, era parte della reale riserva dei Colli realizzata con bando reale del 7 gennaio 1799 da Ferdinando IV di Borbone.

L'area presenta un fitto integrarsi di ville barocche realizzate dall'aristocrazia palermitana che intese valorizzare dal punto di vista agricolo la piana dei colli utilizzandola di fatto anche come luogo di villeggiatura fin dal XVII secolo e, soprattutto, dal primo quarto del XVIII sec. a seguito dei trattati di pace sottoscritti da Carlo III e che limitarono le scorrerie dei pirati barbareschi.

La piana del Gallo venne successivamente urbanizzata da un tessuto di case minute organizzate intorno alle ville ed ai bagli produttivi che diedero vita a delle borgate

agricole che si organizzarono lungo le principali direttrici dell'interno verso la costa, quale la borgata di Partanna e, nel collegamento verso Palermo, la borgata di Pallavicino.

La palude del Pantano, a partire dal 1773 venne interessata da interventi di bonifica fallimentari che vennero ripetuti nel periodo compreso tra il 1826 ed il 1837 mediante opere di canalizzazione non ultimate. Nel 1864/65 vennero ripresi i lavori che vennero risolti infine, in via definitiva, solo mediante grandi movimenti di terra e colmate dei vecchi canali nel 1890/91 su progetto dell'on. Baccarini.

Una volta bonificata l'area, nel 1906 venne redatto un Piano Tramway da parte dell'ing. Scaglia, che prevedeva la valorizzazione dell'area ai fini della ricezione turistica mediante un collegamento con Palermo a mezzo di una linea di tram che generò di fatto l'incentivo per una stanzialità nel sito.

Nel 1911 venne approvato dalla commissione edile del comune di Palermo un piano urbanistico presentato dalla società anonima italo-belga Leis Tramwais de Palerme che dava in tal modo l'avvio ad una sistemazione urbanistica dell'area intorno alla Baia.

Il centro di Valdesi, che era già interessato dalla presenza dei casali Buffa e Martini del XVIII secolo, venne disegnato a partire da un sistema di lotti a maglia ortogonale imperniato intorno alla piazza Caboto posta sull'asse di via Regina Margherita.

L'area compresa tra il borgo dei pescatori di Mondello e Valdesi venne urbanizzata seguendo l'andamento curvo del vecchio canale di bonifica, mediante viali paralleli alla costa sui quali si innestava un asse perpendicolare che, dalla borgata Partanna Mondello, quasi in asse con la villa Partanna, raggiungeva il mare dove erano previsti un giardino ed un grand hotel.

Tale progetto redatto secondo i dettami della maniera inglese delle città giardino, sarebbe stato realizzato mediante la lottizzazione e la vendita di progetti di ville.

Nel 1912 venne realizzato, su progetto dell'ingegnere Rodolfo Stualker dell'ufficio tecnico della società italo-belga, in sostituzione di un altro precedente in legno, lo stabilimento balneare in cemento armato che caratterizza in maniera univoca la baia di Mondello.

L'edificazione di Mondello avvenne poi mediante la realizzazione di edifici di ottima qualità alla cui progettazione vennero coinvolti i maggiori professionisti dell'epoca quali l'arch. E. Basile, l'ing. Caronia Roberti dai primi del '900 agli anni 20/30 del secolo, fino agli interventi contemporanei redatti dall'ing. G. Samonà.

Tale sistema complesso di stratificazioni storiche della piana di Mondello quali il rapporto ville storiche, giardino ed agro, insieme alle borgate storiche ha costituito la base sulla quale si è poi inserita la città giardino di Mondello.

Questo esperimento di città balneare e di villeggiatura fatta di ville e giardini costituisce un esempio unico in Sicilia sia per la genesi compositiva che per l'unitarietà della sua realizzazione che, nonostante inserimenti di edifici contemporanei, mantiene ancora intatte le qualità della premessa compositiva meritevole di assoluta tutela;

Accertato che il predetto verbale dell'11 giugno 1993 è stato pubblicato all'albo pretorio del comune di Palermo e depositato nella segreteria del comune stesso, per il periodo prescritto dalla legge n. 1497/1939, e più precisamente dal 9 luglio 1993, data di inizio pubblicazione, al 7 ottobre 1993, per 90 giorni consecutivi;

Ritenuto che le motivazioni riportate nel succitato verbale dell'11 giugno 1993 a supporto della proposta di vincolo di parte del territorio della borgata di Mondello (Palermo), come sopra descritto, sono sufficienti e congrue e testimoniano dell'elevato interesse pubblico rivestito dalla zona, che costituisce una unità morfologica e geografica di notevole interesse;

Ritenuto che, in adesione alle motivazioni riportate nel succitato verbale dell'11 giugno 1993, a supporto della proposta di vincolo, si palesa necessario tutelare la parte del territorio di Mondello sopradescritta e sottoporla a vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nella sua interezza e ad integrazione della porzione già vincolata con decreto del presidente della regione siciliana n. 4993 del 6 settembre 1967, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 40 del 16 settembre 1967;

Considerato, quindi, nel confermare la proposta di vincolo in argomento, di potere accogliere nella loro globalità le motivazioni, le quali sono parte integrante del presente decreto e per le quali si rimanda al verbale dell'11 giugno 1993 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto pertanto, che, nella specie, ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse che suggeriscono la opportunità di sottoporre a vincolo paesaggistico parte del territorio di Mondello, in conformità della proposta dell'11 giugno 1993 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Palermo;

Rilevato che entro i termini di cui alla legge n. 1497/1939, non è stata prodotta alcuna opposizione alla sopracitata proposta di vincolo della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Palermo;

Rilevato, ancora, che l'apposizione del vincolo comporta soltanto l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili, ricadenti nella zona vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di opere che possa modificare l'aspetto esteriore della zona stessa;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse in premessa, la parte del territorio di Mondello descritta come sopra e delimitata in rosso nella planimetria allegata, che forma parte integrante del presente decreto, è dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, numeri 4 e 5, del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 2.

Il presente decreto sara pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, unitamente al verbale redatto nella seduta dell'11 giugno 1993 dalla competente commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Palermo, ai sensi degli articoli 4 della legge n. 1497/1939 e 12 del regio decreto n. 1357/1940, sopra citati.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, al comune di Palermo, perché venga affissa per mesi tre all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della predetta Gazzetta, assieme alla planimetria della zona vincolata, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Palermo, ove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza competente comunicherà a questo assessorato la data della effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Palermo.

Palermo, 23 marzo 1995

L'assessore: SARACENO

ALLEGATO *A*

VERBALE

della riunione dell'11 giugno 1993 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche

L'anno 1993, il giorno 11 del mese di giugno, presso i locali della soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di via Ausonia n. 122, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Palermo su invito del presidente, dott.ssa C.A. Di Stefano, diramato con nota prot. 1595 del 4 giugno 1993 con il seguente ordine del giorno:

apposizione vincoli nei territori del comune di Palermo (zona Mondello e Piana dei Colli) e in area limitrofa al Parco delle Madonie.

(Omissis).

La commissione comincia ad esaminare gli atti predisposti dalla sezione P.A.U. della soprintendenza dei beni culturali ed ambientali, relativi alla proposta di vincolo da apporre nella zona di Mondello.

La commissione preso atto del lavoro istruttorio predisposto dalla suddetta sezione precedentemente all'insediamento dei nuovi componenti della medesima; a seguito dei successivi sopralluoghi svolti dalla suddetta commissione con l'assistenza del dirigente tecnico, architetto Enrico Caruso, e dal dirigente amministrativo, dott. Mario Raffaele Camillo; tenuto conto di quanto ulteriormente emerso dalle successive verifiche e approfondimenti svolte nell'ambito dei lavori della succitata commissione, esaminate le nuove planimetrie predisposte dai responsabili della sezione P.A.U. della soprintendenza; preso atto che nelle stesse sono state opportunamente recepite le osservazioni e le valutazioni emerse dal lavoro istruttorio, soprattutto con riferimento alla opportunità di escludere dall'area di vincolo per quanto possibile le zone urbanizzate già sature; esaminata attentamente tutta la relazione illustrativa predisposta accuratamente dai tecnici della sopracitata sezione tecnico-scientifica, la commissione all'unanimità determina di apporre il vincolo paesaggistico ai sensi della legge n. 1497/93, sulla parte di territorio della borgata di Mondello, secondo il parametro indicato nella suddetta relazione che diviene parte integrante del presente verbale.

Delimitazione

La zona è delimitata come segue: dalla costa in località Valdesi, in corrispondenza del confine tra i fogli di mappa 12 e 11, la linea risale lungo il confine dei detti fogli di mappa fino ad una distanza di m 50,00 dal tornante della strada panoramica per il monte Pellegrino quindi curva mantenendo tale distanza a sud-ovest determinando in tal modo quella linea ideale che, correndo parallelamente a valle della medesima strada, raggiunge il viale Regina Margherita.

Attraversato il viale, si imbocca la via Venere e la si segue fino all'incrocio con il viale delle Grazie. Quindi si imbocca quest'ultimo in direzione sud fino alla via Losanna, la si segue fino ad imboccare la via Lucerna e, lungo questa, fino all'incrocio con la via Castelforte.

Imboccata questa si dirige in direzione sud fino a piazza Pallavicino si devia in direzione ovest seguendo la via G. Sorge, proseguendo lungo la via Croce Rossa fino alla piazza Maria Consolatrice, si prosegue lungo la via Padre Umile da Petralia quindi, attraverso la via Padre Rosario da Partanna, si prosegue fino ad incrociare la via Patti.

Si devia lungo tale via in direzione sud fino all'incrocio con il viale della Resurrezione. Si prosegue lungo questo in direzione sud-ovest e si giunge all'incrocio con la via S. Lorenzo. Proseguendo lungo quest'ultima via in direzione nord si imbocca la via Giuseppe Lanza di Scalea e la si segue fino ad incontrare il quartiere Z.E.N. Quindi si fa il periplo del quartiere anzidetto incrociando la via Patti ed imboccando la via in corso di realizzazione denominata fondovalle Patti-Z.E.N. in direzione nord-est, piegando quindi ad angolo retto in direzione nord-ovest e ripiegando infine in direzione sud-ovest lungo la via P.V. 12. Seguendo questa fino all'incrocio con la via Patti, si devia in direzione sud lungo questa fino all'incrocio con la via Capparozzo. Si imbocca questa in direzione nord-ovest fino alla fine e si devia in direzione sud-ovest parallelamente alla via Bianchini costeggiando l'area di pertinenza a villa Raffo fino ad immettersi nella via Giuseppe Lanza di Scalea.

Si prosegue lungo questa in direzione nord fino all'incrocio con la via Scordia e quindi, imboccata questa in direzione nord-ovest, la si segue fino all'incrocio con la via S. Nicola e, seguendo un breve tratto di questa via in direzione nord-ovest, si giunge alla via Sofocle.

Imboccata la via Sofocle, la si segue fino all'incrocio con la via Chirone Quindi si segue la via Chirone per un buon tratto fino all'incrocio con la via Porta di Mare e, piegando in nord-est, si segue quest'ultima fino ad immettersi nella via L. Jandolino.

Seguendo questa via in direzione Mondello e proseguendo lungo la via Carbone, fino all'incrocio con la via Catalano, si devia lungo questa in direzione nord fino all'incrocio con la via Apollo.

Imboccata la via Apollo, seguendo l'ampia curva che questa forma in direzione nord, si giunge all'incrocio con il prolungamento ideale della via Aiace che piega ad angolo retto in direzione ovest. Percorrendo un breve tratto della via Aiace fino all'incrocio con la via Santocanale, si devia ad angolo retto in direzione nord lungo quest'ultima via fino all'incrocio con la via Spinasanta

Imboccata la via Spinasanta, nel punto di quota 33,00, si prosegue lungo la via Grotte Partanna superando il vallone Pizzo della Sella in direzione della casa La Barbera.

Superata quest'ultima si prosegue lungo la via Tolomea, oltre l'incrocio con la via Niso ed il compluvio di Pizzo Coda di Volpe.

Quindi, superato l'incrocio con le vie Stesicoro e Saffo, si prosegue in direzione est lungo la via Pindaro

Percorsa questa fino alla via Calpurnio si prosegue lungo quest'ultima fino a raggiungere il muro di confine di proprietà che, nei pressi della via Terza Compagnia, sale in direzione nord fino alla curva di livello a quota 50.

Quindi si segue tale curva di livello in direzione nord, nord-est fino al confine della proprietà privata di Vassallo.

Seguendo tale confine si giunge al mare nei pressi del promontorio della Torre Mondello e, seguendo la linea di costa, si raggiunge il punto di partenza in località Valdesi.

Motivazione

L'area da sottoporre a vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, comprende le località di Mondello e le borgate di Pallavicino e Partanna-Mondello.

L'area, che corrisponde in larga parte con la già definita in antico Piana del Gallo, oltre a costituire lo sbocco naturale nord-est della piana dei Colli verso il mare si identifica quale ideale basamento dei due massicci montuosi del Gallo e del Pellegrino, isolati a nord della Conca d'Oro

Dal punto di vista paesistico sono presenti delle aree ancora integre in prossimità delle falde dei due monti non ancora aggredite dalla cementificazione.

Essa, dal punto di vista antropico, presenta una fitta stratificazione storica risalente alla preistoria, con varie conferme dell'inizio dell'eneolitico dati i numerosi ritrovamenti di varie tombe appartenute alle necropoli dei villaggi dislocati lungo le falde dei due monti suddetti.

L'area ha sempre presentato una vocazione agricola dovuta all'abbondanza di acque ed alla fertilità della terra e, vista la vicinanza con la città di Palermo, ne ha sempre costituito l'agro coltivato, come testimoniano la presenza del casale del Gallo, nominato in un diploma di Re Ruggero in età normanna e confermato poi nel 1270

Nel XIV sec le sue risorse agricole principali erano date dai vigneti e dalla coltivazione del mirto del quale permangono ancora tracce ormai rade ed inselvatichite.

Sempre nel XIV sec. la piana del Gallo viene interessata dalla presenza di torri di avvistamento realizzate sia per conto della regia deputazione (Torre Mondello o del Fico d'India del 1445) sia da privati per la difesa dell'agro coltivo e di sorgenti (Torre Sessa, Parisi, Santocanale, ecc.) che per la difesa di interessi produttivi particolari quali la tonnara (Torre della Tonnara con privilegio del 1413 e realizzazione del 1455) che diede poi vita al borgo di pescatori di Mondello.

Ben nota era poi la presenza di paludi in parte trasformate nel XVIII sec. in saline che, cadute poi in disuso ed abbandonate, ritornarono acquitrini che diedero vita a numerose epidemie malariche diffusesi pericolosamente nell'agro intorno fino alla metà dell'ottocento.

Il pantano di Mondello, insieme alla villa Favorita, Valdesi ed il Monte Pellegrino, era parte della reale riserva dei Colli realizzata con bando Reale del 7 gennaio 1799 da Ferdinando IV di Borbone, divenuto I del Regno delle due Sicilie

L'area presenta un fitto integrarsi di ville barocche realizzate dall'aristocrazia palermitana che intese valorizzare dal punto di vista agricolo la piana dei colli utilizzandola di fatto anche come luogo di villeggiatura fin dal XVII sec. e, soprattutto, dal primo quarto del XVIII sec a seguito dei trattati di pace sottoscritti da Carlo III e che limitarono le scorrerie dei pirati barbareschi.

La piana del Gallo venne successivamente urbanizzata da un tessuto di case minute organizzate intorno alle ville ed ai bagli produttivi che diedero vita a delle borgate agricole che si organizzarono lungo le principali direttrici dall'interno verso la costa, quale la borgata Partanna e, nel collegamento verso Palermo, la borgata Pallavicino.

La palude del Pantano, a partire dal 1773 venne interessata da interventi di bonifica fallimentari che vennero ripetuti nel periodo compreso tra il 1826 ed il 1837 mediante opere di canalizzazione non ultimate. Nel 1864/1865 vennero ripresi i lavori che vennero risolti infine, in via definitiva, solo mediante grandi movimenti di terra e colmate dei vecchi canali nel 1890/91 su progetto dell'on. Baccarini

Una volta bonificata l'area, nel 1906 venne redatto un Piano Tramway da parte dell'ing. L Scaglia che prevedeva la valorizzazione dell'area ai fini della ricezione turistica mediante un collegamento con Palermo a mezza di una linea di tram che generò di fatto l'incentivo per una stanzialità nel sito.

Nel 1911 venne approvato dalla commissione edile del comune di Palermo un piano urbanistico presentato dalla società anonima italo-belga Les Tramwais de Palerme che dava in tal modo l'avvio ad una sistemazione urbanistica dell'area intorno alla Baia

Il centro di Valdesi, che era già interessato dalla presenza dei casali Buffa e Martini del XVIII sec , venne disegnato a partire da un sistema di lotti a maglia ortogonale imperniato intorno alla piazza Caboto posta sull'asse di via Regina Margherita.

L'area compresa tra il borgo dei pescatori di Mondello e Valdesi venne urbanizzata seguendo l'andamento curvo del vecchio canale di bonifica, mediante viali paralleli alla costa sui quali si innestava un asse perpendicolare che, dalla borgata Partanna Mondello, quasi in asse con la villa Partanna, raggiungeva il mare dove erano previsti un giardino ed un grand hotel.

Tale progetto, redatto secondo i dettami della maniera inglese delle città giardino, sarebbe stato realizzato mediante la lottizzazione e la vendita di progetti di ville.

Nel 1912 venne realizzato, su progetto dell'ing. Rodolfo Stualker dell'ufficio tecnico della società italo-belga, in sostituzione di un altro precedente in legno, lo stabilimento balneare in cemento armato che caratterizza in maniera univoca la baia di Mondello.

L'edificazione di Mondello avvenne poi mediante la realizzazione di edifici di ottima qualità alla cui progettazione vennero coinvolti i maggiori professionisti dell'epoca quali l'arch. E. Basile, l'ing. Caronia Roberti dai primi del '900 agli anni 20/30 del secolo, fino agli interventi contemporanei redatti dall'ing G. Samonà.

Tale sistema complesso di stratificazioni storiche della piana di Mondello, quali il rapporto ville storiche, giardino ed agro, insieme alle borgate storiche, ha costituito la base sulla quale si è poi inserita la città giardino di Mondello

Questo esperimento di città balneare e di villeggiatura fatta di ville e giardini costituisce un esempio unico in Sicilia sia per la genesi compositiva che per l'unitarietà della sua realizzazione, che, nonostante inserimenti di edifici contemporanei, mantiene ancora intatte le qualità della premessa compositiva meritevole di assoluta tutela.

(Omissis).

95A7658

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 406 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 229 del 30 settembre 1995), **coordinato con la legge di conversione 29 novembre 1995, n. 503** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 279 del 29 novembre 1995), **recante: «Disposizioni urgenti per favorire la privatizzazione».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che. «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 31 luglio 1995, n. 318». Il D.L. n 318/1995, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non è stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 229 del 30 settembre 1995).

Art. 1.

Disposizioni riguardanti la CONSAP

1. La partecipazione detenuta dalla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici - S.p.a. nel capitale della Banca nazionale del lavoro S.p.a., è trasferita al Tesoro dello Stato.

2. A fronte del trasferimento di cui al comma 1, il Tesoro è autorizzato ad emettere, per un importo di lire 910.815.000.000 titoli di Stato da rilasciare alla CONSAP per un ammontare corrispondente al valore di libro delle azioni trasferite.

3. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le caratteristiche dei titoli di Stato di cui al comma 2.

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in L. 910.815.000.000 per il 1995 ed in annue lire 100 miliardi, per interessi sui titoli di cui al comma 2, a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Norme in materia di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi

1. Alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 4, il comma 6 è sostituito dal seguente:*

«6. Il Ministro del tesoro, con propri decreti, determina i criteri di individuazione dei soggetti qualificabili, ai fini della presente legge, come investitori istituzionali fra i quali non possono in ogni caso essere ricomprese le società aventi l'esercizio di attività immobiliari quale oggetto principale dell'attività sociale e devono invece considerarsi in ogni caso ricompresi lo Stato, gli enti locali, gli enti pubblici previdenziali ed assistenziali, le fondazioni e le associazioni senza scopo di lucro derivate da operazioni poste in essere nell'ambito della legge 30 luglio 1990, n. 218»;

a-bis) *all'articolo 6, al comma 2, le parole: «dei geometri e dei periti agrari» sono sostituite dalle seguenti: «dei geometri, dei periti agrari e degli agrotecnici»;*

a-ter) *all'articolo 12, al comma 2, la lettera* d) *è sostituita dalla seguente.*

«d) l'ammontare del fondo, che non può essere inferiore a lire 200 miliardi ovvero al maggiore ammontare determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 3»;

a-quater) *all'articolo 12, al comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:*

«s-bis) *la riduzione a cinque anni del termine di dieci anni di cui alla lettera* m) *e a due anni del termine di cinque anni di cui alla lettera* s) *relativamente ai fondi il cui patrimonio immobiliare sia costituito per non meno del 90 per cento da immobili ceduti dallo Stato, da enti previdenziali pubblici, da regioni, da enti locali o loro consorzi, nonché da società interamente possedute, anche indirettamente, dagli stessi soggetti»;*

a-quinquies) *all'articolo 13, dopo il comma 6 è inserito il seguente:*

*«6-*bis. *Nel caso in cui le quote siano oggetto di offerta al pubblico la società di gestione può affidare ad uno o più intermediari mobiliari di cui alla legge 2 gennaio 1991, n. 1, in possesso dei requisiti patrimoniali e organizzativi stabiliti dalla Banca d'Italia, l'incarico di negoziare i certificati rappresentativi delle quote del fondo nei limiti fissati da apposita convenzione approvata dalla Banca d'Italia, tenuto conto delle esigenze di stabilità dei soggetti*

contraenti. Per le modalità di negoziazione gli intermediari incaricati si attengono alle disposizioni emanate dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 20, commi 1, 2, 4 e 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1»;

a-sexies) *all'articolo 13, al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'investimento della società di gestione in ciascun fondo da essa gestito non può superare in ogni caso il 10 per cento dello stesso»;*

a-septies) *all'articolo 13, è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

*«8-*bis. *Le quote del fondo non possono essere possedute da soggetti diversi dagli investitori istituzionali in misura superiore al 10 per cento, fermo restando per le società di gestione il limite di cui al comma 8»;*

a-octies) *all'articolo 14, al comma 1, la lettera* b) *è sostituita dalla seguente:*

«b) assunzione di partecipazioni in società per azioni e in società in accomandita per azioni, non quotate, aventi per oggetto esclusivo quanto previsto alla lettera a)»;

a-nonies) *all'articolo 14, al comma 2, le parole: «al 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 25 per cento»;*

a-decies) *all'articolo 14, al comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il patrimonio del fondo non può essere investito in attività direttamente o indirettamente cedute da un socio, amministratore, direttore o dipendente della società di gestione o da un altro fondo gestito dalla medesima società ovvero da altre società facenti parte del medesimo gruppo o da loro soci, amministratori, direttori o dipendenti, o da soggetti che le abbiano acquistate dalle stesse società»;*

b) *all'articolo 14, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:*

*«6-*bis. *Relativamente agli investimenti del fondo in attività direttamente o indirettamente cedute dallo Stato, da enti previdenziali pubblici, da regioni, da enti locali o loro consorzi, nonché da società interamente possedute, anche indirettamente, dagli stessi soggetti, non operano i divieti di cui ai commi 5 e 6.*

*6-*ter. *A pena di nullità dei contratti di vendita, le attività patrimoniali del fondo non possono essere cedute direttamente o indirettamente ad un socio, amministratore, direttore o dipendente della società di gestione o ad altro fondo gestito dalla medesima società ovvero ad altre società facenti parte del medesimo gruppo ed a loro soci, amministratori, direttori o dipendenti. Si applica l'ultimo periodo del comma 6»;*

b-bis) *dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:*

*«Art. 14-*bis (Fondi istituiti con apporto di beni immobili). — *1. In alternativa alle modalità operative indicate negli articoli 12, 13 e 14, le quote del fondo possono essere sottoscritte con apporto di beni immobili, qualora l'apporto sia costituito per oltre il 90 per cento da beni apportati dallo Stato, da enti previdenziali pubblici, da regioni, da enti locali o loro consorzi, nonché da società interamente possedute, anche indirettamente, dagli stessi soggetti. Alla istituzione del fondo con apporto di beni immobili si applica l'articolo 12, comma 1, comma 2, lettere* a), d), e), l), m), o), p), q), r) *e* s-bis), *e comma 6, nonché l'articolo 13, comma 8, e l'articolo 14, commi 7 e 8. Si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 12, commi 4 e 5.*

2. Il regolamento del fondo deve prevedere l'obbligo per i soggetti conferenti di beni immobili di integrare l'apporto in natura con un apporto in denaro non inferiore al 5 per cento del valore dell'apporto in natura e le modalità dell'offerta al pubblico di cui al comma 5.

3. Gli immobili apportati al fondo ai sensi del comma 1 sono sottoposti alle procedure di stima previste all'articolo 8.

*4. Agli immobili apportati al fondo da soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 6 e 6-*ter.

5. Con modalità analoghe a quelle previste all'articolo 12, comma 3, la società di gestione procede all'offerta al pubblico delle quote derivate dall'istituzione del fondo ai sensi del comma 1. A tal fine, le quote sono tenute in deposito presso la banca depositaria. L'offerta al pubblico deve concludersi entro dodici mesi dalla istituzione del fondo e comportare il collocamento di quote per un numero non inferiore al 60 per cento del loro numero originario presso operatori diversi dai soggetti conferenti. Il regolamento del fondo prevede le modalità di esecuzione del collocamento, il termine per il versamento dei corrispettivi da parte degli acquirenti delle quote, le modalità con cui la società di gestione procede alla consegna delle quote agli acquirenti, riconosce i corrispettivi ai soggetti conferenti e restituisce ai medesimi le quote non collocate.

6. Gli interessati all'acquisto delle quote offerte ai sensi del comma 5 sono tenuti a fornire alla società di gestione, su richiesta della medesima, garanzie per il buon esito dell'impegno di sottoscrizione assunto. Le possibili forme di garanzia sono indicate nel regolamento del fondo.

7. Entro sei mesi dalla consegna delle quote agli acquirenti, la società di gestione deve chiedere alla CONSOB l'ammissione dei relativi certificati alla negoziazione in un mercato regolamentato, salvo nel caso in cui le quote siano destinate esclusivamente ad investitori istituzionali ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera a).

8. Qualora, decorso il termine di dodici mesi dalla istituzione del fondo, risulti collocato un numero di quote inferiore a quello indicato al comma 5, la società di gestione deve:

a) *dichiarare il mancato raggiungimento dell'obiettivo minimo di collocamento;*

b) *dichiarare caducate le prenotazioni ricevute per l'acquisto delle quote;*

c) *deliberare la liquidazione del fondo, che viene effettuata da un commissario nominato dal Ministro del tesoro e operante secondo le direttive impartite dal Ministro medesimo.*

9. Gli apporti al fondo istituito a norma del comma 1 non danno luogo a redditi imponibili ovvero a perdite deducibili per l'apportante al momento dell'apporto. Le quote ricevute in cambio dell'immobile oggetto di apporto mantengono, ai fini delle imposte sul reddito, il medesimo valore fiscalmente riconosciuto all'immobile anteriormente all'apporto.

10. Per gli apporti di cui al comma 1 è dovuta, in luogo delle ordinarie imposte di registro, ipotecarie e catastali e dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, un'imposta di registro fissa di lire 100 milioni che è liquidata dall'ufficio del registro a seguito di denuncia del primo dei suddetti apporti che deve essere presentata dalla società di gestione entro sei mesi dalla data in cui l'apporto stesso è stato effettuato.

11. I progetti di utilizzo degli immobili apportati a norma del comma 1 di importo complessivo superiore a lire 100 miliardi certificati dal collegio dei periti di cui all'articolo 8, sono sottoposti all'approvazione della conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Eventuali carenze, manchevolezze, errori od omissioni della conferenza nel procedimento di approvazione del progetto non sono opponibili alla società di gestione né a soggetti cui sono stati trasmessi, in tutto ovvero anche solo in parte, i relativi diritti.

12. Il Ministro del tesoro può emettere titoli speciali che prevedano diritti di conversione in quote dei fondi istituiti ai sensi del comma 1. Le modalità e le condizioni di tali emissioni sono fissate con decreto del Ministro del tesoro. In alternativa alla procedura prevista al comma 5, per le quote di propria pertinenza, il Ministro del tesoro può emettere titoli speciali che prevedano diritti di conversione in quote dei fondi istituiti ai sensi del comma 1. Le modalità e le condizioni di tali emissioni sono fissate con decreto del Ministro del tesoro.

13. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli emessi ai sensi del comma 12 o dalla cessione delle quote nonché dai proventi distribuiti dai fondi istituiti ai sensi del comma 1 affluiscono al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432.

14. Gli enti locali territoriali sono autorizzati, fino a concorrenza del valore dei beni conferiti, ad emettere prestiti obbligazionari convertibili in quote dei fondi istituiti ai sensi del comma 1, secondo le modalità di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. in alternativa alla procedura prevista al comma 5, per le quote di propria pertinenza, gli enti locali territoriali possono emettere titoli speciali che prevedano diritti di conversione in quote dei fondi istituiti ai sensi del comma 1, secondo le modalità di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

15. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli emessi ai sensi del comma 14 o dalla cessione delle quote nonché dai proventi distribuiti dai fondi sono destinate al finanziamento degli investimenti secondo le norme previste dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, nonché alla riduzione del debito complessivo».

c) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Art. 15 *(Disposizioni tributarie)*. — *1.* La società di gestione è soggetta ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi per i fondi di investimento immobiliare istituiti ai sensi della presente legge, secondo quanto disposto dal presente articolo.

2. L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 25 per cento ed è commisurata all'ammontare del reddito relativo alla gestione di ciascun fondo, determinato secondo le disposizioni di cui al titolo II, capo II, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; per la distribuzione dei proventi dei fondi non si applicano gli articoli 105, 106 e 107 del medesimo testo unico. Nel caso di perdita il relativo ammontare è computato in diminuzione dei redditi dei successivi periodi d'imposta, ma non oltre il quinto. Le ritenute operate sui redditi percepiti dai fondi sono a titolo d'imposta. Il patrimonio del fondo è escluso dall'applicazione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese.

3. Le plusvalenze patrimoniali iscritte per adeguare il valore del patrimonio del fondo alla valutazione effettuata ai sensi dell'articolo 9 non concorrono, salvo distribuzione, a formare il reddito per la parte eccedente il costo di acquisizione, determinato ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al comma 2; le quote di ammortamento dei beni strumentali non sono ammesse in deduzione per la parte riferibile al maggior valore iscritto. Per le plusvalenze realizzate dal fondo si applica il comma 4 dell'articolo 54 del citato testo unico; tuttavia, le plusvalenze relative agli immobili, nonché quelle relative alle partecipazioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *b)*, eccedenti, rispettivamente, l'ammontare delle quote di ammortamento e quello delle svalutazioni già dedotte, concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento.

4. La società di gestione provvede separatamente per ciascun fondo agli obblighi di dichiarazione e di versamento dell'imposta sostitutiva, imputando al loro patrimonio i relativi oneri. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi dell'imposta sostitutiva, nonché per il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi; si applicano altresì le disposizioni di cui al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni.

5. La società di gestione deve tenere per ciascun fondo una contabilità separata. A tal fine le scritture contabili di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *a)* e *b)*, possono avere rilevanza fiscale a condizione che siano integrate con tutti gli elementi necessari per la determinazione del reddito d'impresa e che siano rispondenti alle prescrizioni dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n 600, e successive modificazioni.

6. I proventi di ogni tipo derivanti dalla partecipazione ai fondi, tranne quelli spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti. I proventi spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, compresi quelli riconosciuti, implicitamente o esplicitamente, nel corrispettivo della cessione delle quote di partecipazione, concorrono a formare il reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e il credito di imposta previsto dall'articolo 14 del testo unico di cui al comma 2 spetta nella misura del 20 per cento dei proventi imputabili al periodo di possesso delle quote di partecipazione, effettivamente assoggettati ad imposizione nei confronti del fondo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 44, comma 3, del citato testo unico.

7. La società di gestione provvede agli obblighi di dichiarazione e di versamento dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli immobili di ciascun fondo, imputando al loro patrimonio i relativi oneri. I comuni possono fissare, anche per singole tipologie di immobili, una aliquota ridotta, non inferiore a quella minima, per gli immobili posseduti dai fondi nel rispettivo territorio.

8. La società di gestione è soggetto passivo ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività dei fondi dà essa istituiti ai sensi della presente legge. L'imposta sul valore aggiunto è determinata e liquidata distintamente per ciascun fondo e i versamenti di cui agli articoli 27, 30 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono effettuati per l'ammontare complessivamente dovuto per le operazioni della società di gestione e dei fondi. Gli acquisti di immobili effettuati dalla società di gestione e imputati ai singoli fondi danno diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19 di detto decreto; agli stessi fini *non s'intendono rilevanti*, per il calcolo della percentuale di riduzione di cui al citato articolo 19, *le operazioni* esenti indicate ai numeri 1, 3, 4 e 9 dell'articolo 10 del medesimo decreto. Ai fini dell'articolo 38-*bis* del citato decreto gli immobili costituenti patrimonio del fondo sono considerati beni ammortizzabili ed ai rimborsi si provvede entro e non oltre sei mesi senza prestazione delle garanzie previste dal medesimo articolo.

9. L'articolo 7 della tabella allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, deve intendersi applicabile anche ai fondi di investimento immobiliare disciplinati dalla presente legge.

10. Gli atti comportanti l'alienazione di immobili dello Stato, di enti previdenziali pubblici, di regioni, di enti locali o loro consorzi, nei quali i fondi intervengono come parte acquirente, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa di lire 1 milione per ciascuna imposta.

11. Con uno o più decreti, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle finanze stabilisce le modalità di attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo, prevedendo altresì particolari adempimenti ed oneri di documentazione a carico dei soggetti che intendano avvalersi del credito d'imposta.».

1-bis. *La disposizione del comma 2 dell'articolo 6 della legge 25 gennaio 1994, n. 86, come modificato dal comma 1, lettera* a-bis), *del presente articolo, si interpreta nel senso che le libere professioni ivi indicate devono essere state effettivamente esercitate in forma autonoma da almeno un quinquennio in via continuativa ed esclusiva.*

2. Al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera *c)*, dell'articolo 26 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono comunque ammesse a copertura delle riserve tecniche le quote di partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliare chiusi qualora il patrimonio immobiliare del fondo sia costituito, per non meno del 90 per cento, di immobili alienati dallo Stato o *da enti previdenziali pubblici, da regioni, da enti locali o loro consorzi, nonché da società interamente possedute, anche indirettamente, dagli stessi soggetti;*»;

b) al comma 2 dell'articolo 27 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le quote di partecipazione ai fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, di cui all'ultimo periodo dell'articolo 26, comma 3, lettera *c)*, possono essere poste a copertura delle riserve matematiche, nel limite del valore delle stesse, determinato sulla base dell'ultimo prospetto del patrimonio del fondo, redatto a norma dell'articolo 9 della legge 25 gennaio 1994, n. 86.»;

c) dopo il comma 3 dell'articolo 29, è inserito il seguente:

«*3-bis.* La disposizione di cui al comma 3 non trova applicazione per le quote dei fondi immobiliari chiusi, di cui all'ultimo periodo dell'articolo 26, comma 3, lettera *c)*.».

Riferimenti normativi:

— Il testo completo dell'art. 4 della legge n. 86/1994 (Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi), a seguito della modifica apportata dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 4 (*Regolamentazione*). — 1. La Banca d'Italia determina in via generale, con propri regolamenti, i limiti entro i quali i fondi possono investire le proprie attività in azioni o quote di capitale emesse da società o enti tra i quali intercorre un rapporto di controllo o di collegamento; i limiti degli investimenti in valori di pronta liquidabilità; le modalità e i criteri in base ai quali la società di gestione può riportare l'investimento entro i predetti limiti nonché entro i limiti previsti all'art. 14 anche mediante dismissione dei titoli in eccedenza.

2. Qualora le quote di partecipazione al fondo siano destinate esclusivamente ad investitori istituzionali, la società di gestione fissa nel regolamento del fondo stesso i limiti di cui al comma 1, anche in deroga alle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, ferma restando l'approvazione di cui all'art. 3, comma 4.

3. La Banca d'Italia determina in via generale, con propri regolamenti, l'ammontare minimo del patrimonio di ciascun fondo, purché non inferiore a quello indicato all'art. 12, comma 2, lettera *d)*. Può, inoltre, determinare un ammontare minimo del capitale sociale versato diverso da quello di cui all'art. 1, comma 3, purché non inferiore a quello ivi stabilito.

4. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, determina in via generale, con propri regolamenti, lo schema-tipo del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite delle società di gestione, lo schema-tipo del rendiconto e dei prospetti dei fondi e i criteri di valutazione delle attività che li compongono, nonché i metodi di calcolo del valore unitario delle quote. I prospetti devono in ogni caso contenere analitiche informazioni rispetto a tutti gli elementi rilevanti ai fini della valutazione e, in particolare, precisi riferimenti in ordine all'ubicazione, alle prescrizioni urbanistiche alla volumetria, all'epoca di costruzione, alla destinazione e al reddito degli immobili.

5. La CONSOB determina in via generale, con propri regolamenti, le regole di comportamento cui devono uniformarsi le società di gestione, compresa l'individuazione delle situazioni di cui all'art. 7, comma 4, lettera *d)*, nonché i modelli dei protocolli di autonomia ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 4.

6. Il Ministro del tesoro, con propri decreti, determina i criteri di individuazione dei soggetti qualificablli, ai fini della presente legge, come investitori istituzionali fra i quali non possono in ogni caso essere ricomprese le società aventi l'esercizio di attività immobiliari quale oggetto principale dell'attività sociale e devono invece considerarsi in ogni caso ricompresi lo Stato, gli enti locali, gli enti pubblici previdenziali ed assistenziali, le fondazioni e le associazioni senza scopo di lucro derivate da operazioni poste in essere nell'ambito della legge 30 luglio 1990, n. 218.

7. I regolamenti e i decreti di cui al presente articolo sono adottati, in sede di prima applicazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I decreti, i regolamenti e le successive modifiche sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

La legge n. 218/1990, richiamata nell'articolo sopra riportato, reca «Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico».

— Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 6 della citata legge n. 86/1994, come modificato dal presente articolo, nonché del comma 1 della stessa disposizione:

«1. È istituito presso il Ministero del tesoro l'elenco dei periti dei fondi comuni di investimento immobiliare di tipo chiuso.

2. Possono essere iscritti all'elenco di cui al comma 1, su richiesta presentata secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 5, coloro che siano iscritti da almeno cinque anni agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei dottori agronomi, *dei geometri, dei periti agrari e degli agrotecnici*».

— Il testo completo dell'art. 12 della citata legge n. 86/1994, a seguito delle modifiche ed integrazioni apportate dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 12 *(Istituzione del fondo)*. — Il fondo è istituito con delibera dell'assemblea ordinaria della società di gestione, la quale contestualmente approva il regolamento del fondo stesso.

2. Il regolamento stabilisce, oltre a quanto previsto all'art. 2, comma 2, lettere *b), d), f), g), h)* e *n)*, della citata legge n. 77 del 1983, e successive modificazioni:

a) le modalità di partecipazione al fondo, ed in particolare se le quote siano sottoscrivibili esclusivamente da soggetti che rientrano tra gli investitori istituzionali individuati ai sensi dell'art. 4, comma 6; le caratteristiche dei certificati di partecipazione; i termini e le modalità dell'emissione e dell'estinzione dei certificati, nonché le modalità di liquidazione del fondo;

b) i criteri per la scelta degli investimenti, osservato il principio della ripartizione dei rischi;

c) le caratteristiche e le destinazioni dei beni immobili in cui potrà essere investito il patrimonio del fondo;

d) *l'ammontare del fondo, che non può essere inferiore a lire 200 miliardi ovvero al maggiore ammontare determinato ai sensi dell'art. 4, comma 3;*

e) la banca depositaria di cui all'art. 14, comma 4, e le condizioni per la sua sostituzione;

f) il termine massimo di sottoscrizione delle quote di partecipazione al fondo, che, nei casi di cui al comma 3 del presente articolo, non può essere superiore ad un anno a decorrere dalla determinazione della CONSOB assunta ai sensi dell'art. 18 del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni;

g) la durata del periodo di richiamo degli impegni, che decorre dalla data della dichiarazione di chiusura delle sottoscrizioni, ed entro il quale devono essere effettuati i versamenti relativi alle quote sottoscritte;

h) i casi nei quali, nell'ipotesi di cui all'art. 13, comma 2, alla chiusura delle sottoscrizioni la società di gestione può chiedere l'autorizzazione al ridimensionamento del fondo, e quelli nei quali può decidere di non ridimensionare il fondo: per il caso in cui l'autorizzazione al ridimensionamento venga concessa, il regolamento indica le modalità con cui i sottoscrittori possono esercitare il diritto di recesso esclusivamente in occasione del predetto ridimensionamento;

i) le modalità di riparto in presenza di richieste di sottoscrizione superiori all'offerta delle quote;

l) l'ammontare minimo di ogni singola sottoscrizione, che non può essere comunque inferiore a lire 3 milioni, o al maggior importo determinato con decreto del Ministro del tesoro;

m) la denominazione e la durata del fondo, non inferiore a dieci anni e non superiore a trent'anni, nonché la facoltà della società di gestione di richiedere, al termine della durata, un periodo di grazia, ai sensi dell'art. 13, comma 5;

n) le modalità ed il termine massimo della procedura di rimborso, nonché l'eventuale possibilità di rimborso parziale delle quote nel corso del periodo di liquidazione;

o) i criteri per la determinazione dei proventi e del risultato netto della gestione del fondo, che in ogni caso dovranno essere calcolati al netto degli oneri fiscali, delle commissioni, delle provvigioni e delle spese addebitate dalla società di gestione;

p) le modalità di ripartizione, tra i partecipanti e la società di gestione, dei proventi e del risultato netto della gestione del fondo derivanti dallo smobilizzo degli investimenti; alla società di gestione potrà essere attribuito un compenso fino ad un massimo del 20 per cento del risultato eccedente quello calcolato utilizzando un tasso di rendimento prefissato dal regolamento del fondo e individuato come risultato minimo obiettivo; nella percentuale di cui alla presente lettera non devono essere compresi i proventi attribuiti alla società di gestione relativi alla propria partecipazione al fondo;

q) i criteri per la definizione del giudizio congruità di cui all'art. 8, comma 1;

r) gli ulteriori elementi richiesti dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 3, comma 4;

s) la possibilità per la società di gestione di procedere, nell'interesse dei sottoscrittori, trascorsi cinque anni dal completamento dei versamenti, al rimborso parziale delle quote a fronte di disinvestimenti;

s-bis) *la riduzione a cinque anni del termine di dieci anni di cui alla lettera* m) *e a due anni del termine di cinque anni di cui alla lettera* s) *relativamente ai fondi il cui patrimonio immobiliare sia costituito per non meno del 90 per cento da immobili ceduti dallo Stato, da enti previdenziali pubblici, da regioni, da enti locali o loro consorzi, nonché da società interamente possedute, anche indirettamente, dagli stessi soggetti;*

3. Qualora le quote di partecipazione al fondo siano state oggetto di offerta al pubblico, si applicano gli articoli 18, 18-*bis*, 18-*ter*, 18-*quater* e 18-*quinquies* del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni.

4. L'attività di sottoscrizione svolta da banche presso le proprie dipendenze si considera come svolta presso la sede legale o amministrativa principale.

5. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 2-*bis*, secondo le modalità e nei limiti definiti dalla Banca d'Italia, e all'art. 2-*ter* della citata legge n. 77 del 1983, introdotti dall'art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83.

6. Ciascun fondo costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione e da quelli dei partecipanti, nonché da quello di ogni altro fondo gestito dalla medesima società di gestione. Su fondo non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione. Le azioni dei creditori dei singoli partecipanti sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi».

— Il testo completo dell'art. 13 della citata legge n. 86/1994, a seguito delle integrazioni apportate dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 13 *(Partecipazione al fondo)*. — L'emissione delle quote di partecipazione al fondo è soggetta alla disciplina di cui all'art. 3, commi 3 e 5, della citata legge n. 77 del 1983. Il patrimonio del fondo deve essere raccolto mediante un'unica emissione di quote, di eguale valore unitario, che devono essere sottoscritte entro il termine massimo di cui all'art. 12, comma 2, lettera *f)*.

2. Decorso il termine per la sottoscrizione delle quote, di cui all'art. 12, comma 2, lettera *f)*, se il fondo è stato sottoscritto per un ammontare non inferiore al 60 per cento di quello previsto ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera *d)*, la società di gestione, previa autorizzazione da richiedere al Ministro del tesoro, che provvede entro trenta giorni sentita la Banca Italia, può ridimensionare il fondo, conformemente a quanto stabilito nel regolamento del fondo stesso a norma dell'art. 12, comma 2, lettera *h)*.

3. La società di gestione, entro quindici giorni, deve comunicare ai sottoscrittori l'autorizzazione ottenuta ai sensi del comma 2; analoga comunicazione deve essere fornita nel caso in cui la società decida, in base al regolamento del fondo, di non procedere al ridimensionamento.

4. Qualora le quote di partecipazione al fondo siano state oggetto di offerta al pubblico, il valore unitario delle quote deve essere pubblicato almeno due volte l'anno su tre giornali a diffusione nazionale indicati nel regolamento del fondo.

5. Le quote di partecipazione al fondo devono essere rimborsate ai singoli partecipanti secondo le modalità indicate nel regolamento del fondo stesso, alla scadenza indicata ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettere *m)* e *n)*, al valore di liquidazione. La Banca d'Italia può consentire, su richiesta della società di gestione, un periodo di grazia non superiore a tre anni, al termine della durata del fondo, per l'effettuazione dello smobilizzo degli investimenti.

6. Qualora le quote di partecipazione al fondo siano state oggetto di offerta al pubblico, la società di gestione, entro sei mesi dalla chiusura dell'offerta, deve chiedere alla CONSOB l'ammissione dei relativi certificati alla negoziazione in un mercato regolamentato, salvo ne caso in cui le quote siano sottoscrivibili esclusivamente da investitori istituzionali ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera *a)*.

6-bis. *Nel caso in cui le quote siano oggetto di offerta al pubblico la società di gestione può affidare ad uno o più intermediari mobiliari di cui alla legge 2 gennaio 1991, n. 1, in possesso dei requisiti patrimoniali e organizzativi stabiliti dalla Banca d'Italia, l'incarico di negoziare i certificati rappresentativi delle quote del fondo nei limiti fissati da apposita convenzione approvata dalla Banca d'Italia, tenuto conto delle esigenze di stabilità dei soggetti contraenti. Per le modalità di negoziazione gli intermediari incaricati si attengono alle disposizioni emanate dalla CONSOB ai sensi dell'art. 20, commi 1, 2, 4 e 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1.*

7. Il regolamento del fondo può prevedere, ove le quote siano ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, che la durata del fondo sia prorogata ad una scadenza, da indicare nel regolamento stesso, successiva a quella massima di cui all'art. 12, comma 2, lettera *m)*.

8. La società di gestione deve investire il proprio patrimonio in quote dei fondi dalla stessa gestiti, nella misura del 3 per cento dell'ammontare di ciascun fondo se le quote del fondo possono essere sottoscritte esclusivamente da investitori istituzionali, e nella misura del 5 per cento se le quote possono essere sottoscritte da chiunque. *L'investimento della società di gestione in ciascun fondo da essa gestito non può superare in ogni caso il 10 per cento dello stesso.*

8-bis. *Le quote del fondo non possono essere possedute da soggetti diversi dagli investitori istituzionali in misura superiore al 10 per cento, fermo restando per le società di gestione il limite di cui al comma 8*».

Il testo dei commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 20 della legge n. 1/1991 (Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari), richiamati nell'articolo sopra riportato, è, rispettivamente, il seguente:

«1. La CONSOB, con uno o più regolamenti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, può determinare, ai sensi dell'art. 3, primo comma, lettera *f)*, del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni e integrazioni, le modalità di negoziazione, anche diverse dalla negoziazione alle grida prevista dall'art. 17 della legge 20 marzo 1913, n. 272, ed ivi compresa la negoziazione, mediante offerte pubbliche di operatori in proprio, a condizione che le modalità stesse garantiscano condizioni di concorrenzialità e competitività fra gli operatori, dei titoli quotati in borsa o negoziati nel mercato ristretto, avendo riguardo alla natura dei titoli, ai volumi giornalieri abitualmente trattati, ai tagli abitualmente negoziati ed alla volatilità dei corsi. A tal fine la CONSOB adotta le disposizioni necessarie per l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture, ivi comprese quelle telematiche ed informatiche, necessarie allo svolgimento delle contrattazioni nelle diverse modalità.

2. Con propri regolamenti la CONSOB può stabilire che le negoziazioni di titoli quotati in borsa o negoziati nel mercato ristretto siano effettuate su un mercato realizzato con l'ausilio di strutture informatiche e telematiche che mettano in collegamento le singole borse e può dettare le norme per il funzionamento e l'organizzazione del mercato di cui al presente comma.

3. *(Omissis)*.

4. La CONSOB, con proprio regolamento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, può istituire mercati anche locali per la negoziazione di valori mobiliari non quotati e non negoziati nel mercato ristretto e fissare i criteri direttivi per la loro disciplina e funzionamento, prevedendo anche l'utilizzo delle strutture delle locali camere di commercio.

5. La CONSOB, con proprio regolamento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, disciplina le modalità di organizzazione e di funzionamento dei mercati di cui al comma 4, le modalità di negoziazione e di accesso dei valori mobiliari e degli intermediari, alle negoziazioni stesse, le modalità di pubblicazione e di diffusione dei prezzi, nonché quelle di regolamento e di liquidazione delle operazioni e quant'altro necessario al funzionamento dei mercati stessi, ivi compresi l'istituzione, le attribuzioni e i poteri di un comitato di gestione composto da soggetti ammessi alle negoziazioni, in modo che siano adeguati ai fini della tutela del pubblico risparmio».

— Il testo completo dell'art. 14 della citata legge n. 86/1994, a seguito delle modifiche ed integrazioni apportate dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 14 *(Gestione del fondo)*. — 1. Le società di gestione, con il patrimonio del fondo, possono svolgere esclusivamente le seguenti attività:

a) acquisto, vendita, gestione, nonché locazione con facoltà di acquisto di beni immobili o di diritti reali di godimento sugli stessi, con esclusione di qualsiasi attività diretta di costruzione;

b) *assunzione di partecipazioni in società per azioni e in società in accomandita per azioni, non quotate, aventi per oggetto esclusivo quanto previsto alla lettera* a);

c) investimento e gestione delle disponibilità liquide in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, nonché in altri valori mobiliari, di rapida e sicura liquidabilità, che rientrino in categorie ammesse dal Ministro del tesoro.

2. Nell'assunzione di partecipazioni nelle società di cui al comma 1, lettera *b)*, non potrà essere complessivamente investito un ammontare superiore al *25 per cento* del patrimonio netto di ciascuno dei fondi gestiti. Ciascuna partecipazione deve in ogni caso consentire alla società di gestione, anche per mezzo di patri parasociali, di esercitare sulla società partecipata il controllo ai sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 1), del codice civile.

3. Il venir meno per qualsiasi motivo del controllo di cui al comma 2 obbliga la società, o in caso di controllo congiuinto ciascuna delle società di gestione, ad alienare la partecipazione entro il termine di due anni.

4. La custodia delle partecipazioni di cui al comma 1, lettera *b)*, e dei titoli e valori mobiliari di cui al comma 1, lettera *c)*, deve essere affidata ad una banca depositaria. Si applicano le disposizioni dell'art. 2-*bis* della citata legge n. 77 del 1983, e successive modificazioni.

5. Le società di gestione non possono investire in un unico bene immobile avente caratteristiche urbanistiche e funzionali unitarie, più di un terzo del patrimonio netto di ciascun fondo gestito.

6. *Il patrimonio del fondo non può essere investito in attività direttamente o indirettamente cedute da un socio, amministratore, direttore o dipendente della società di gestione o da un altro fondo gestito dalla medesima società ovvero da altre società facenti parte del medesimo gruppo o da loro soci, amministratori, direttori o dipendenti, o da soggetti che le abbiano acquistate dalle stesse società.* A tal fine, a pena di nullità dei contratti di acquisto, in questi ultimi devono essere riportati, a cura del notaio rogante ove siano stipulati per atto pubblico, gli estremi identificativi dei soggetti da cui i cedenti hanno acquisito le attività stesse. Agli effetti di cui al presente comma, per gruppo di appartenenza della società di gestione si intende quello definito dall'art. 4, comma 3, della citata legge n. 1 del 1991.

6-bis. *Relativamente agli investimenti del fondo in attività direttamente o indirettamente cedute dallo Stato, da enti previdenziali pubblici, da regioni, da enti locali o loro consorzi nonché da società interamente possedute, anche indirettamente, dagli stessi soggetti, non operano i divieti di cui ai commi 5 e 6.*

6-ter. *A pena di nullità dei contratti di vendita, le attività patrimoniali del fondo non possono essere cedute direttamente o indirettamente ad un socio, amministratore, direttore o dipendente della società di gestione o ad altro fondo gestito dalla medesima società ovvero ad altre società facenti parte del medesimo gruppo ed a loro soci, amministratori, direttori o dipendenti. Si applica l'ultimo periodo del comma 6.*

7. Le società di gestione nella gestione di ciascun fondo possono assumere prestiti nel limite massimo del 25 per cento del patrimonio netto del fondo stesso, esclusivamente nella forma di finanziamenti ipotecari finalizzati all'acquisto di beni immobili o all'assunzione di partecipazioni nelle società di cui al comma 1, lettera *b)*. Le società di gestione non possono concedere prestiti sotto alcuna forma.

8. Gli investimenti di cui al comma 1, lettera *c)*, non possono essere inferiori al 10 per cento né superiori al 20 per cento del patrimonio netto del fondo».

— L'art. 8 della citata legge n. 86/1994 così recita:

«Art. 8 *(Compiti del collegio dei periti)*. — 1. Il consiglio di amministrazione della società deve richiedere al collegio dei periti un giudizio di congruità del valore di ogni bene immobile che intende vendere nella gestione del fondo. Il giudizio di congruità dovrà essere corredato da una relazione analitica contenente i criteri seguiti e la loro rispondenza a quelli previsti dal regolamento del fondo.

2. L'organo o la società di revisione di cui all'art. 5, comma 5, verifica il rispetto di quanto previsto al comma 1.

3. Il collegio dei periti provvede, non oltre il trentesimo giorno precedente la scadenza di cui all'art. 9, comma 1, a presentare al consiglio di amministrazione della società di gestione una relazione di stima del valore dei beni immobili e delle partecipazioni di cui all'art. 14, comma 1, lettera *b)*.

4. Il collegio dei periti, nella relazione di cui al comma 3, deve indicare la consistenza, la destinazione urbanistica, l'uso e la redditività dei beni immobili facenti parte del patrimonio del fondo nonché di quelli posseduti dalle società di cui all'art. 14, comma 1, lettera *b)*. Nell'indicazione della redditività il collegio deve tenere conto di eventuali elementi straordinari che la determinano, dei soggetti che conducono le unità immobiliari, delle eventuali garanzie per i redditi immobiliari, del loro tipo e della loro durata, nonché dei soggetti che le hanno rilasciate. Per gli immobili non produttivi di reddito, il collegio deve indicare la redditività ordinariamente desumibile da quella di immobili similari per caratteristiche e destinazione.

5. Il collegio dei periti invia la relazione di cui al comma 3 alla Banca d'Italia e alla CONSOB contestualmente alla presentazione della stessa al consiglio di amministrazione della società di gestione. Il perito che non condivida le conclusioni del collegio ha diritto di far annotare le proprie osservazioni nella relazione di stima.

6. Il consiglio di amministrazione della società di gestione, qualora intenda discostarsi dalle stime contenute nella relazione del collegio, ne comunica le ragioni alla Banca d'Italia e al collegio stesso».

— Si riporta il testo dell'art. 14 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come modificato dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dall'art. 3-*bis* del D.L. 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273:

«Art. 14. — 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.

2. *La conferenza stessa può essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti.*

2-bis. *Qualora nella conferenza sia prevista l'unanimità per la decisione e questa non venga raggiunta, le relative determinazioni possono essere assunte dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Tali determinazioni hanno il medesimo effetto giuridico dell'approvazione all'unanimità in sede di conferenza di servizi.*

2-ter. *Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-*bis *si applicano anche quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di amministrazioni pubbliche diverse. In questo caso, la conferenza è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione preposta alla tutela dell'interesse pubblico prevalente.*

3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimerne definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini».

— La legge n. 432/1993 reca: «Istituzione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato».

— L'art. 35 della legge n. 724/1994 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) così recita:

«Art. 35 *(Emissione di di titoli obbligazionari da parte di enti territoriali)*. — 1. Le province, i comuni e le unioni di comuni, le città metropolitane e i comuni di cui agli articoli 17 e seguenti della legge 8 giugno 1990, n. 142 le comunità montane, i consorzi tra enti locali territoriali e le regioni possono deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari destinati esclusivamente al finanziamento degli investimenti. Per le regioni resta ferma la disciplina di cui all'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come modificato dall'art. 9 della legge 26 aprile 1982, n. 181. È fatto divieto di emettere prestiti obbligazionari per finanziare spese di parte corrente. Le unioni di comuni, le comunità montane e i consorzi tra enti locali devono richiedere agli enti locali territoriali, che ne fanno parte, l'autorizzazione all'emissione dei prestiti obbligazionari. L'autorizzazione si intende negata qualora non sia espressamente concessa entro novanta giorni dalla richiesta. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 46 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni. Il costo del monitoraggio previsto nel predetto art. 46 sarà a totale carico dell'ente emittente.

2. L'emissione dei prestiti obbligazionari è subordinata alle seguenti condizioni.

a) che gli enti locali territoriali, anche nel caso in cui partecipino a consorzi o unioni di comuni, non si trovino in situazione di dissesto o in situazioni strutturalmente deficitarie come definite dall'art 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

b) che le regioni non abbiano proceduto al ripiano di disavanzi di amministrazione ai sensi dell'art. 20 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

.3 Nessun prestito può comunque essere emesso se dal conto consuntivo del penultimo esercizio risulti un disavanzo di amministrazione e se non sia stato deliberato il bilancio di previsione dell'esercizio in cui è prevista l'emissione del prestito. Il prestito obbligazionario deve essere finalizzato ad investimenti e deve essere pari all'ammontare del valore del progetto esecutivo a cui fa riferimento Gli investimenti, ai quali è finalizzato il prestito obbligazionario, devono avere un valore di mercato, attuale o prospettico, almeno pari all'ammontare del prestito. Gli interessi sui prestiti obbligazionari emessi dagli enti di cui al comma 1 concorrono a tutti gli effetti alla determinazione del limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente per le rispettive tipologie di enti emittenti.

4. La durata del prestito obbligazionario non può essere inferiore a cinque anni. In caso di prestiti emessi da un'unione di comuni o da consorzi tra enti locali territoriali, la data di estinzione non può essere successiva a quella in cui è previsto lo scioglimento dell'unione o del consorzio Qualora si proceda alla fusione dei comuni prima della scadenza del termine di dieci anni, ai sensi degli articoli 11 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il complesso dei rapporti giuridici derivanti dall'emissione del prestito è trasferito al nuovo ente.

5. Le obbligazioni potranno essere convertibili o con warrant in azioni di società possedute dagli enti locali

6 Il prestito obbligazionario verrà collocato alla pari e gli interessi potranno essere corrisposti, con cedole annue, semestrali o trimestrali, a tasso fisso o a tasso variabile. Il rendimento effettivo al lordo di imposta per i sottoscrittori del prestito non dovrà essere superiore, al momento della emissione, al rendimento lordo dei titoli di Stato di pari durata emessi nel mese precedente maggiorato di un punto. Ove in tale periodo non vi fossero state emissioni della specie si farà riferimento al rendimento dei titoli di Stato esistenti sul mercato con vita residua più vicina a quella delle obbligazioni da emettere maggiorato di un punto. I titoli obbligazionari sono emessi al portatore, sono stanziabili in anticipazione presso la Banca d'Italia e possono essere ricevuti in pegno per anticipazioni da tutti gli enti creditizi. Gli enti emittenti devono operare una ritenuta del 12,50 per cento a titolo di imposta sugli interessi, premi od altri frutti corrisposti ai possessori persone fisiche e a titolo di anticipo d'imposta per i soggetti tassati in base all'IRPEG Il gettito della ritenuta rimane di competenza degli enti emittenti che dovranno iscrivere la somma in apposito capitolo di bilancio al netto di una percentuale dello 0,1 per cento — una tantum — calcolato sul valore del prestito obbligazionario, da attribuire all'entrata del bilancio dello Stato quale contributo alle spese relative ad atti autorizzativi. È fatto divieto di accedere alla Cassa depositi e prestiti per accensione dei nuovi mutui nel periodo amministrativo in cui il prestito è stato sottoscritto.

7. La delibera dell'ente emittente di approvazione del prestito deve indicare l'investimento da realizzare, l'importo complessivo, la durata e le modalità di rimborso e deve essere corredata del relativo piano di ammortamento finanziario. Il rimborso anticipato del prestito, ove previsto, può essere effettuato esclusivamente con fondi provenienti dalla dismissione di cespiti patrimoniali disponibili. L'ente emittente si avvale per il collocamento del servizio del prestito di intermediari autorizzati dalla normativa nazionale o comunitaria, ferme restando le disposizioni che ne disciplinano l'attività. L'ente emittente provvede ad erogare il ricavato del prestito obbligazionario con le modalità di cui all'art. 19 della legge 3 gennaio 1978, n 1. Il tesoriere dell'ente emittente deve provvedere al versamento presso l'ente o gli enti creditizi dei fondi occorrenti per il pagamento delle cedole, al netto delle ritenute fiscali, e per il rimborso del capitale secondo il piano di ammortamento predisposto L'ente o gli enti creditizi rappresentano i possessori dei titoli obbligazionari nei rapporti con gli enti emittenti.

8 Il rimborso del prestito è assicurato attraverso il rilascio delle delegazioni di pagamento di cui all'art. 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 Il rimborso del prestito emesso dalle regioni è assicurato dall'iscrizione in bilancio con impegno della regione a dare mandato al tesoriere ad accantonare le somme necessarie. È vietata ogni forma di garanzia a carico dello Stato; è vietata altresì ogni forma di garanzia delle regioni per prestiti emessi da enti locali

9. Alle emissioni obbligazionarie si applicano, in quanto compatibili, le norme relative alla gestione cartolare dei BOT di cui al decreto del Ministro del tesoro del 25 luglio 1985 Le emissioni obbligazionarie sono sottoposte al benestare preventivo della Banca d'Italia, che deve essere espresso entro sessanta giorni dalla richiesta, nei limiti fissati dalla stessa ai sensi dell'art. 129 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n 385. I titoli obbligazionari possono essere quotati sui mercati regolamentati ai sensi della normativa vigente e possono essere riacquistati dall'ente emittente esclusivamente con mezzi provenienti da economie di bilancio.

10. Con apposito regolamento da emanare entro il 30 giugno 1995, il Ministro del tesoro determina le caratteristiche dei titoli obbligazionari, nonché i criteri e le procedure che gli enti emittenti sono tenuti ad osservare per la raccolta del risparmio; definisce l'ammontare delle commissioni di collocamento che dovranno percepire gli intermediari autorizzati; definisce altresì i criteri di quotazione sul mercato secondario. A tal fine possono anche essere previste modificazioni ed integrazioni delle certificazioni di bilancio di cui all'art. 44 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504».

— Il D Lgs n. 77/1995, recante «Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali» è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n 65 del 18 marzo 1995.

— Il titolo II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D P.R. n 917/1986, reca disposizioni relative all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed il relativo capo II (articoli da 95 a 107) quelle riguardanti le società e gli enti commerciali. Si riporta, di seguito, secondo l'ordine progressivo, il testo degli articoli del citato D.P R. n. 917/1986, ai quali il presente decreto fa rinvio·

«Art. 14 *(Credito di imposta per gli utili distribuiti da società ed enti).* — 1 Se alla formazione del reddito complessivo concorrono utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società o dagli enti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 87, al contribuente è attribuito in credito di imposta pari a nove sedicesimi dell'ammontare degli utili stessi

2 Nel caso di distribuzione di utili in natura il credito di imposta è determinato in relazione al valore normale degli stessi alla data in cui sono stati posti in pagamento.

3. Relativamente agli utili percepiti dalle società, associazioni e imprese indicate nell'aticolo 5, il credito di imposta spetta ai singoli soci, associati o partecipanti nella proporzione ivi stabilita.

4 Ai soli fini della applicazione dell'imposta, l'ammontare del credito di imposta è computato in aumento del reddito complessivo.

5. La detrazione del credito di imposta, deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui gli utili sono stati percepiti e non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione degli utili nella dichiarazione presentata. Se nella dichiarazione è stato omesso soltanto il computo del credito di imposta in aumento del reddito complessivo, l'ufficio delle imposte può procedere alla correzione anche in sede di liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi.

6. Il credito di imposta spetta anche quando gli utili percepiti sono tassati separatamente ai sensi dell'art 16; in questo caso il suo ammontare è computato in aumento degli utili e si detrae dalla relativa imposta determinata a norma dell'art 18

6-*bis*. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti non spetta, limitatamente agli utili, la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente alla data di acquisto, ai soggetti che acquistano dai fondi comuni di investimento di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, o dalle società di investimento a capitale variabile (SICAV), di cui al D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 84, azioni o quote di partecipazione nelle società o enti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 87 del presente testo unico.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori, ai soci fondatori, agli amministratori e ai dipendenti della società o dell'ente e per quelle spettanti in base ai contratti di associazione in partecipazione e ai contratti indicati nel primo comma dell'art. 2554 del codice civile, né per i compensi per prestazioni di lavoro corrisposti sotto forma di partecipazione agli utili e per gli utili di cui alla lettera *g)* del comma 1 dell'art. 41.

7-*bis*. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per gli utili percepiti dall'usufruttuario allorché la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto sono state poste in essere da soggetti non residenti, privi nel territorio dello Stato di una stabile organizzazione».

«Art. 44 *(Utili da partecipazione in società ed enti)*. — 1. Non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti dai soci delle società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche a titolo di ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con soprapprezzi di emissione delle azioni o quote, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria, esenti da imposta; tuttavia le somme o il valore normale dei beni ricevuti riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute

2 In caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve o altri fondi a capitale le azioni gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote già emesse non costituiscono utili per i soci. Tuttavia se e nella misura in cui l'aumento è avvenuto mediante passaggio a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 1, la riduzione del capitale esuberante successivamente deliberata è considerata distribuzione di utili, la riduzione si imputa con precedenza alla parte dell'aumento complessivo di capitale derivante dai passaggi a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 1, a partire dal meno recente, ferme restando le norme delle leggi in materia di rivalutazione monetaria che dispongono diversamente

3. Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale della società ed enti costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate. Il credito di imposta di cui all'art. 14 spetta limitatamente alla parte dell'utile proporzionalmente corrispondente alle riserve, diverse da quelle indicate nel comma 1, anche se imputate a capitale. Resta ferma l'applicazione delle ritenute alla fonte sulle riserve, anche se imputate a capitale, diverse da quelle indicate nel comma 1, attribuite ai soci in dipendenza delle predette operazioni.

4 Le disposizioni del presente articolo valgono, in quanto applicabili, anche per gli utili derivanti dalla partecipazione in enti, diversi dalle società, soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche».

«Art. 54 *(Plusvalenze patrimoniali)* — 1. Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 53, concorrono a formare il reddito·

a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;

b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;

c) se sono iscritte nello stato patrimoniale,

d) se i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

2. Nelle ipotesi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato. Se il corrispettivo della cessione è costituito da beni ammortizzabili e questi vengono iscritti in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i beni ceduti si considera plusvalenza soltanto il conguaglio in denaro eventualmente pattuito.

2-*bis*. I maggiori valori delle immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte in bilancio a norma dell'art 2426, n. 4, del codice civile o di leggi speciali non concorrono alla formazione del reddito per la parte eccedente le minusvalenze già dedotte. Tali maggiori valori concorrono a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui siano comunque realizzati.

3. Nell'ipotesi di cui alla lettera *d)* del comma 1 la plusvalenza è costituita dalla differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato dei beni.

4. Le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, la disposizione del periodo precedente si applica per quelli iscritti come tali negli ultimi tre bilanci; si considerano ceduti per primi i beni acquisiti in data più recente.

5. Concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso; le disposizioni del comma 4 non si applicano quando ne è richiesta la tassazione separata a norma del comma 2 dell'art. 16.

5-*bis* Non concorrono a formare il reddito le plusvalenze relative ai beni di cui alle lettere *a)* e *b)*, escluse le autovetture e gli autoveicoli con motore di cilindrata non superiore a 2 000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata non superiore a 2.500 centimetri cubici, del comma 8-*bis* dell'articolo 67, nonché ai beni di cui alla lettera *c)* dello stesso comma

6. La cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento»

«Art. 76 *(Norme generali sulle valutazioni)*. — 1. Agli effetti delle norme del presente capo che fanno riferimento al costo dei beni senza disporre diversamente:

a) il costo è assunto al lordo delle quote di ammortamento già dedotte e degli eventuali contributi,

b) si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali Tuttavia per i beni materiali ed immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono nel costo, fino al momento della loro entrata in funzione e per la quota ragionevolmente imputabile ai beni medesimi, gli interessi passivi relativi alla loro fabbricazione, interna o presso terzi, nonché gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro acquisizione, a condizione che siano imputati nel bilancio ad incremento del costo stesso. Nel costo di fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi criteri anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto per gli immobili alla cui produzione è diretta l'attività dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione;

c) il costo dei beni rivalutati s'intende comprensivo delle plusvalenze iscritte nello stato patrimoniale che hanno concorso a formare il reddito o che per disposizione di legge non concorrono a formarlo nemmeno in caso di successivo realizzo,

c-bis) per i titoli a reddito fisso, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie e sono iscritti come tali in bilancio, la differenza positiva o negativa tra il costo d'acquisto e il valore di rimborso concorre a formare il reddito per la quota maturata nell'esercizio.

2 Per la determinazione del valore normale dei beni e dei servizi e, con riferimento alla data in cui si considerano conseguiti o sostenuti, per la valutazione dei corrispettivi, proventi, spese e oneri in natura o in valuta estera, si applicano, quando non è diversamente disposto, le disposizioni dell'art 9, tuttavia i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera, percepiti o effettivamente sostenuti in data precedente, si valutano con riferimento a tale data. La conversione in lire dei saldi di conto delle stabili organizzazioni all'estero si effettua secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio e le differenze rispetto ai saldi di conto dell'esercizio precedente non concorrono alla formazione del reddito. La valutazione, secondo il cambio alla data di

chiusura dell'esercizio, dei crediti e dei debiti in valuta estera risultanti in bilancio, anche sotto forma di obbligazioni o titoli similari, è consentita se effettuata per la totalità di essi. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 72, qualora i contratti di copertura non siano valutati in modo coerente. Per le imprese che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera è consentita la tenuta della contabilità plurimonetaria con l'applicazione del cambio di fine esercizio ai saldi dei relativi conti.

3. I proventi determinati a norma degli articoli 57 e 78 e i componenti negativi di cui ai commi 1 e 7 dell'art. 67, agli articoli 69 e 71 e ai commi 1 e 2 dell'art. 73 sono ragguagliati alla durata dell'esercizio se questa è inferiore o superiore a dodici mesi.

4. In caso di mutamento totale o parziale dei criteri di valutazione adottati nei precedenti esercizi il contribuente deve darne comunicazione all'ufficio delle imposte nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato.

5. I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente, controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, determinato a norma del comma 2, se ne deriva aumento del reddito; la stessa disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, ma soltanto in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle speciali "procedure amichevoli" previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi. La presente disposizione si applica anche per i beni ceduti e servizi prestati da società non residenti nel territorio dello Stato per conto delle quali l'impresa esplica attività di vendita e collocamento di materie prime o merci o di fabbricazione o lavorazione di prodotti.

6. La rettifica parte dell'ufficio delle valutazioni fatte dal contribuente in un esercizio ha effetto anche per gli esercizi successivi. L'ufficio tiene conto direttamente delle rettifiche operate e deve procedere a rettificare le valutazioni relative anche agli esercizi successivi.

7. Agli effetti delle norme del presente titolo che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il mese successivo.

7-*bis*. Non sono ammesse in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e società domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti alla Comunità economica europea aventi un regime fiscale privilegiato, le quali direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. Si considera privilegiato il regime fiscale dello Stato o del territorio estero che esclude da imposte sul reddito o che sottopone i redditi conseguiti dalle predette società ad imposizione in misura inferiore alla metà di quella complessivamente applicata in Italia sui redditi della stessa natura. Con decreti del Ministro delle finanze, sono indicati gli Stati o i territori esteri aventi un regime fiscale privilegiato.

7-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 7-*bis* non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le società estere prevalentemente un'attività commerciale effettiva ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento di imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove predette. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento».

«Art. 105 (*Maggiorazione dell'imposta a titolo di conguaglio*). — 1. Se la somma distribuita ai soci o partecipanti sull'utile dell'esercizio, diminuita della parte assegnata alle azioni di risparmio al portatore, è superiore al 64 per cento del reddito dichiarato, al lordo delle perdite riportate da precedenti esercizi, l'imposta è aumentata di un importo pari a nove sedicesimi della differenza.

2. Se vengono distribuite somme prelevate da riserve o altri fondi formati con utili o proventi non assoggettati all'imposta a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983, l'imposta dovuta per l'esercizio nel quale ne è stata deliberata la distribuzione è aumentata di un importo pari a nove sedicesimi del relativo ammontare, diminuito della parte assegnata alle azioni di risparmio al portatore.

3. Se il 64 per cento del reddito dichiarato in un esercizio, al lordo delle perdite riportate da precedenti esercizi, è superiore all'utile risultante dal bilancio, la differenza è computata in diminuzione delle riserve o fondi di cui al comma 2, i quali si considerano assoggettati ad imposta per l'ammontare corrispondente. Se la differenza è superiore all'ammontare complessivo delle riserve o fondi di cui al comma 2 l'eccedenza si computa in aumento degli utili dei successivi esercizi che possono essere distribuiti senza maggiorazione.

4. Se vengono distribuite somme prelevate da riserve o altri fondi già esistenti alla fine dell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla data del 1° dicembre 1983, o formati con utili o proventi dell'esercizio stesso, l'imposta dovuta per l'esercizio nel quale ne è stata deliberata la distribuzione è aumentata di un importo pari al 15 per cento del relativo ammontare, diminuito della parte assegnata alle azioni di risparmio al portatore.

5. La maggiorazione di conguaglio si applica, a norma dei commi da 1 a 4, anche se le riserve o i fondi sono stati imputati al capitale e questo viene ridotto mediante rimborso ai soci.

6. Le disposizioni dei commi 2 e 4 non si applicano se le somme distribuite sono prelevate: *a)* da riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente; *b)* da riserve o altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti.

7. Nella relazione degli amministratori allegata al bilancio o rendiconto e nella dichiarazione dei redditi devono essere distintamente indicati: *a)* l'ammontare complessivo delle riserve e degli altri fondi formati a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983 con utili o proventi assogettati all'imposta; *b)* l'ammontare complessivo delle riserve e degli altri fondi di cui al comma 4; *c)* l'ammontare complessivo delle riserve e degli altri fondi di cui al comma 2; *d)* l'ammontare complessivo delle riserve e degli altri fondi di cui alla lettera *a)* del comma 6; *e)* l'ammontare complessivo delle riserve e degli altri fondi di cui alla lettera *b)* del comma 6.

8. Le somme distribuite, se nella relativa deliberazione non è stato stabilito diversamente, si considerano prelevate dalle riserve o dagli altri fondi nell'ordine in cui sono indicati nel comma 7. Se nella relazione degli amministratori o nella dichiarazione dei redditi è stata omessa l'indicazione di cui al comma 7 l'imposta è in ogni caso aumentata di un importo pari a nove sedicesimi delle somme distribuite mediante prelievo da riserve o altri fondi.

9. Ai fini dell'applicazione agli enti commerciali delle disposizioni dei commi 2, 4 e 7 e di quelle che vi fanno riferimento si ha riguardo alla data di entrata in vigore del presente testo unico anziché a quella del 1° dicembre 1983».

«Art. 106 (*Aumento o riduzione della maggiorazione di conguaglio*). — 1. Se il reddito della società o dell'ente è soggetto all'imposta in misura o con l'aliquota ridotta la maggiorazione di conguaglio prevista nell'art. 105 è aumentata di un importo pari alla differenza tra l'imposta ordinaria e l'imposta ridotta.

2. Se gli utili di esercizio o le riserve o gli altri fondi dai quali sono prelevate le somme distribuite sono formati con utili fruenti della agevolazione di cui all'art. 105 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 all'art. 2 della legge 29 gennaio 1986, n. 26 e all'art. 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64; la maggiorazione di conguaglio non si applica per le società operanti nel Mezzogiorno ed è ridotta alla metà per quelle operanti nelle province di Trieste e Gorizia».

«Art. 107 (*Compensazione e rimborso delle eccedenze della maggiorazione di conguaglio*). — 1. Se il reddito in base al quale è stata calcolata e applicata la maggiorazione dell'imposta prevista nel comma 1 dell'art. 105 viene successivamente accertato in misura più elevata, l'imposta dovuta per l'esercizio in cui l'accertamento è divenuto definitivo è ridotta di un importo pari a quello dell'imposta corrispondente alla differenza tra il reddito accertato e quello dichiarato, e comunque non superiore all'ammontare della maggiorazione, aumentato degli interessi di cui all'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2. Nel caso di successivo recupero a tassazione delle riserve o degli altri fondi in base al cui ammontare è stata calcolata e applicata la maggiorazione dell'imposta prevista nel comma 2 dell'art. 105, l'imposta dovuta per l'esercizio in cui il relativo accertamento è divenuto definitivo e ridotta di un importo pari a quello dell'imposta corrispondente all'ammontare recuperato a tassazione, e comunque non superiore a quello della maggiorazione, aumentato degli interessi di cui al predetto art. 44

3 Se l'importo della riduzione di cui ai commi 1 e 2 è superiore a quello dell'imposta dovuta la eccedenza costituisce credito d'imposta agli effetti dell'art. 94».

— Il testo dell'art. 9 della citata legge n. 86/1994 è il seguente:

«Art. 9 *(Valutazione del patrimonio del fondo)*. — 1. Il consiglio di amministrazione della società di gestione provvede alla valutazione del patrimonio del fondo ogni sei mesi. La valutazione semestrale deve essere effettuata entro il termine di sessanta giorni dalla fine di ogni semestre.

2. La valutazione è effettuata in base ai valori correnti

3. Il consiglio di amministrazione della società di gestione deve redigere, dopo ogni valutazione, un prospetto del patrimonio del fondo da cui risulti il valore netto del fondo compilato secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui all'art. 4, comma 4.

4. Il prospetto di cui al comma 3 deve essere inviato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, alla Banca d'Italia; deve essere pubblicato con le eventuali modificazioni ed integrazioni disposte dalla Banca d'Italia stessa su almeno un quotidiano a diffusione nazionale; deve, inoltre, essere depositato e affisso per almeno trenta giorni a decorrere da quello successivo alla data di redazione definitiva nelle sedi, nelle filiali, nelle succursali e nelle agenzie della società di gestione».

— Il D.L. n. 429/1992 reca. «Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria».

— Il comma 1 dell'art. 5 della citata legge n. 86/1994 così recita:

«1. In aggiunta alle scritture prescritte per le imprese dal codice civile, e con le stesse modalità, la società di gestione deve redigere:

a) il libro giornale del fondo, nel quale devono essere annotate, giorno per giorno, le operazioni di emissione e di rimborso delle quote di partecipazione e le operazioni relative alla gestione;

b) entro quattro mesi dalla fine di ogni anno, il rendiconto della gestione del fondo;

c) entro sessanta giorni dalla fine di ogni semestre, la relazione semestrale contenente il prospetto della composizione degli investimenti e del valore del fondo, nonché del valore unitario delle quote».

— Il testo dell'art. 22 del D.P R. n. 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), e successive modificazioni, è il seguente:

«Art. 22 *(Tenuta e conservazione delle scritture contabili)* — Fermo restando quanto stabilito dal codice civile per il libro giornale e per il libro degli inventari e dalle leggi speciali per i libri e registri da esse prescritti, le scritture contabili di cui ai precedenti articoli ad eccezione delle scritture ausiliarie di cui alla lettera *c)* e alla lettera *d)* dell'art 14 e dei conti individuali di cui al secondo comma dell'art. 21, devono essere tenute a norma dell'art. 2219 e numerate e bollate a norma dell'art. 2215 del codice stesso, in esenzione dai tributi di bollo e di concessioni governative. La numerazione e la bollatura possono essere eseguite anche dagli uffici del registro. Le registrazioni nelle scritture cronologiche e nelle scritture ausiliarie di magazzino devono essere eseguite non oltre sessanta giorni.

Le scritture contabili obbligatorie ai sensi del presente decreto, di altre leggi tributarie, del codice civile o di leggi speciali devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta, anche oltre il termine stabilito dall'art. 2220 del codice civile o da altre leggi tributarie, salvo il disposto dell'art. 2457 del detto codice. Gli eventuali supporti meccanografici, elettronici e similari devono essere conservati fino a quando i dati contabili in essi contenuti non siano stati stampati sui libri e registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. L'autorità adita in sede contenziosa può limitare l'obbligo di conservazione alle scritture rilevanti per la risoluzione della controversia in corso.

Fino allo stesso termine di cui al precedente comma devono essere conservati ordinatamente, per ciascun affare, gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevuti e le copie delle lettere e dei telegrammi spediti e delle fatture emesse

Con decreti del Ministro per le finanze potranno essere determinate modalità semplificative per la tenuta del registro dei beni ammortizzabili e del registro riepilogativo di magazzino, in considerazione delle caratteristiche dei vari settori di attività».

— Il D.P.R. n. 633/1972 reca: «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto» Si riporta, di seguito, secondo l'ordine progressivo degli articoli, il testo delle disposizioni del citato D.P.R. n. 633/1972 richiamate nel presente articolo:

«Art. 10 *(Operazioni esenti dall'imposta)*. — Sono esenti dall'imposta:

1) le operazioni di credito e di finanziamento, compresi lo sconto di crediti, cambiali o assegni bancari, le fideiussioni o altre malleverie, le dilazioni di pagamento nonché la gestione di fondi comuni di investimento e le gestioni similari; il servizio di bancoposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio;

3) le operazioni relative a valute estere aventi corso legale e a crediti di valute estere, ad eccezione delle monete e dei biglietti da collezione;

4) le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali eccettuate la custodia e l'amministrazione dei titoli;

5) le operazioni relative alla riscossione dei tributi, comprese quelle relative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende e istituti di credito,

6) le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, nonché quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giuocate;

7) le operazioni relative all'esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate al numero precedente, nonché quelle relative all'esercizio del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate;

8) le locazioni non finanziarie e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, ed i fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, esclusi quelli strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni e quelli destinati ad uso di civile abitazione locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita o acquistati per la rivendita;

9) le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai numeri da 1 a 7, nonché quelle relative all'oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate in relazione a rapporti di cui siano parti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano cambi o le banche agenti ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, del presente decreto,

10) [le cessioni agli editori della carta destinata alla stampa di giornali quotidiani e le prestazioni agli stessi dei servizi relativi alla composizione e stampa di tali giornali];

11) le cessioni di oro in lingotti, pani, verghe, bottoni, granuli;

12) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica;

13) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

14) le prestazioni di trasporto pubblico urbano di persone effettuate con qualsiasi mezzo. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri e pubblici anche i trasporti mediante veicoli da piazza. Per i trasporti eseguiti con i mezzi di cui alla legge 23 giugno 1927, n. 1110 e al regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 8, l'esenzione si applica limitatamente a quelli costituenti l'unico sistema di collegamento tra comuni o frazioni di comuni;

15) le prestazioni di trasporto con autoambulanze effettuate da imprese autorizzate;

16) le prestazioni relative ai servizi postali;

17) [le prestazioni di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani];

18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze;

19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;

20) le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale;

21) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;

22) le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili;

23) le prestazioni previdenziali e assistenziali a favore del personale dipendente;

24) le cessioni di organi, sangue e latte umani e di plasma sanguigno;

25) .... ;

26) [le prestazioni dei servizi di vigilanza o custodia di cui al regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952];

27) le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri;

27-*bis)* i canoni dovuti da imprese pubbliche, ivi comprese le aziende municipalizzate, o private per l'affidamento in concessione di costruzione e di esercizio di impianti, comprese le discariche, destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani speciali, tossici o nocivi, solidi e liquidi;

27-*ter)* [le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di Aids, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale, nonché da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di appalti, convenzioni e contratti in genere]».

«Art. 19 *(Detrazione)*. — Per la determinazione dell'imposta dovuta a norma del primo comma dell'art. 17, o dell'eccedenza di cui al secondo comma dell'art. 30, è ammesso in detrazione, dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal contribuente o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni e ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione.

In deroga alle disposizioni del comma precedente:

a) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di aeromobili e di autoveicoli di cui alla lettera *e)* dell'allegata tabella *B*, quale ne sia la cilindrata, e dei relativi componenti e ricambi, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, è ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;

b) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione degli altri beni elencati nell'allegata tabella *B* e delle navi e imbarcazioni da diporto e dei relativi componenti e ricambi, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, è ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;

c) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di motocicli e di autovetture ed autoveicoli già indicati nell'art. 26, lettere *a)* e *c)*del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 non compresi nell'allegata tabella *B* e non adibiti ad uso pubblico, che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, e dei relativi componenti e ricambi, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, non è ammessa in detrazione salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio;

d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad autovetture e veicoli, aeromobili, navi e imbarcazioni da diporto è ammessa in detrazione se è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione o all'acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili di detti autovetture, veicoli, aeromobili e natanti;

e) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa a prestazioni alberghiere, a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali, a prestazioni di trasporto di persone e al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all'art. 26, lettere, *a)* e *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

e-bis) l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione, alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16, nonché alle spese di gestione, di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, è ammessa in detrazione nella misura del 50 per cento;

e-ter) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa a beni immobili acquistati, anche mediante contratti di locazione finanziaria, in comunione o in comproprietà con soggetti per i quali non sussistono i presupposti di cui agli articoli 4 e 5;

e-quater) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa agli acquisti di immobili strumentali per l'esercizio di arti e professioni ovvero alla loro acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria.

Se il contribuente ha effettuato anche operazioni esenti ai sensi dell'art. 10 la detrazione è ridotta della percentuale corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni esenti effettuate nell'anno e il volume d'affari dell'anno stesso, arrotondata all'unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi. La riduzione è provvisoriamente operata con l'applicazione della percentuale dell'anno precedente, salvo conguaglio alla fine dell'anno. I soggetti che iniziano l'attività operano la riduzione in base a una percentuale determinata presuntivamente, salvo conguaglio alla fine dell'anno.

Per il calcolo della percentuale di riduzione l'ammontare delle operazioni esenti è determinato senza tenere conto di quelle indicate al numero 11) dell'art. 10 e non si tiene conto nemmeno del volume di affari, quando non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono accessorie ad operazioni imponibili, delle altre operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 9) del detto articolo».

«Art. 27 (*Liquidazioni e versamenti mensili*). — Entro il giorno 20 di ciascun mese, il contribuente deve calcolare in apposita sezione del registro di cui all'art. 23 o del registro di cui all'art. 24, sulla base delle annotazioni eseguite nel registro stesso per il mese precedente e con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta relativa alle operazioni imponibili e l'ammontare complessivo dell'imposta detraibile ai sensi dell'art. 19, tenendo conto anche delle variazioni di cui all'art. 26. Tuttavia, in deroga a tale disposizione, il contribuente che affida a terzi la tenuta della contabilità, ai fini del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente può fare riferimento alle annotazioni eseguite per il secondo mese precedente, dandone comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente nella dichiarazione relativa all'anno precedente o nella dichiarazione di inizio dell'attività. L'opzione ha effetto per l'intero anno in corso ovvero, per coloro che iniziano l'attività, dalla liquidazione periodica dell'anno.

Entro il termine previsto dal primo comma il contribuente deve versare l'importo della differenza a norma dell'art 38, annotando sul registro gli estremi della relativa attestazione. Qualora l'importo non superi il limite di lire cinquantamila il versamento dovrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

Se dal calcolo risulta una differenza a favore del contribuente, il relativo importo è computato in detrazione nel mese successivo.

Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui all'art. 22 l'importo da versare a norma del secondo comma, o da riportare al mese successivo a norma del terzo, e determinato sulla base dell'ammontare complessivo dell'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate per il mese precedente ai sensi dell'art. 24, diminuiti di una percentuale pari al 3,85 per cento per quelle soggette all'aliquota del quattro per cento, all'8,25 per cento per quelle soggette all'aliquota del nove per cento, all'11,50 per cento per quelle soggette all'aliquota del tredici per cento, al 15,95 per cento per quelle soggette all'aliquota del diciannove per cento. In tutti i casi di importi comprensivi di imponibile e di imposta, la quota imponibile può essere ottenuta, in alternativa alla diminuzione delle percentuali sopra indicate, dividendo tali importi per 104 quando l'imposta è del quattro per cento, per 109 quando l'imposta è del nove per cento, per 113 quando l'imposta è del tredici per cento, per 119 quando l'imposta è del diciannove per cento, moltiplicando il quoziente per cento ed arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, alla unità più prossima

Le detrazioni non computate per il mese di competenza non possono essere computate per mesi successivi, ma soltanto in sede di dichiarazione annuale».

«Art. 30 (*Versamento di conguaglio e rimborso della eccedenza*) — La differenza tra l'ammontare dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale e l'ammontare delle somme già versate mensilmente ai sensi dell'art. 27 deve essere versata in unica soluzione entro il 5 mazro di ciascun anno.

Se dalla dichiarazione annuale risulta che l'ammontare detraibile di cui al n. 3) dell'art. 28, aumentato delle somme versate mensilmente, è superiore a quello dell'imposta relativa alle operazioni imponibili di cui al n. 1) dello stesso articolo, il contribuente ha diritto di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo annotandolo nel registro indicato nell'art. 25, ovvero di chiedere il rimborso nelle ipotesi di cui ai commi successivi e comunque in caso di cessazione di attività.

Il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedemza detraibile, se di importo superiore a lire cinque milioni, all'atto della presentazione della dichiarazione

a) quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni;

b) quando effettua operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-*bis* e 9 per un ammontare superiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate,

c) limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche;

d) quando effettua prevalentemente operazioni non soggette all'imposta per effetto dell'art. 7,

e) quando si trova nelle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 17

Il contribuente anche fuori dei casi previsti nel precedente terzo comma può chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile, risultante dalla dichiarazione annuale, se dalle dichiarazioni dei due anni precedenti risultano eccedenze detraibili; in tal caso il rimborso può essere richiesto per un ammontare comunque non superiore al minore degli importi delle predette eccedenze

Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* saranno stabiliti gli elementi, da indicare nella dichiarazione o in apposito allegato, che, in relazione all'attività esercitata, hanno determinato il verificarsi dell'eccedenza di cui si richiede il rimborso.

Agli effetti della norma di cui all'art. 73, ultimo comma, le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma del presente articolo si intendono applicabili per i rimborsi richiesti dagli enti e dalle società controllanti».

«Art. 33 (*Semplificazioni per i contribuenti minori relative alle liquidazioni e ai versamenti*) — 1. I contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a trecentosessanta milioni di lire per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività, possono optare, dandone comunicazione all'ufficio competente nella dichiarazione relativa all'anno precedente, ovvero nella dichiarazione di inizio attività:

a) per l'annotazione delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti entro il giorno 5 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari; qualora l'imposta non superi il limite di lire cinquantamila il versamento dovrà essere effettuato insieme a quella dovuta per il trimestre successivo;

b) per il versamento dell'imposta dovuta entro il 5 marzo di ciascun anno.

2. Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di trecentosessanta milioni di lire relativamente a tutte le attività esercitate.

3. Per i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1; le somme da versare devono essere maggiorate degli interessi nella misura dell'1,50 per cento, previa apposita annotazione nei registri di cui agli articoli 23 e 24. L'opzione ha effetto a partire dall'anno in cui è esercitata e fino a quando non sia revocata. La revoca deve esser comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso»

«Art. 38-*bis* (*Esecuzione dei rimborsi*). — I rimborsi previsti nell'art 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione prestando, prima dell'esecuzione del rimborso e per la durata di due anni dello stesso, cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero fidejussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito, comprese le casse rurali e artigiane indicate nel primo comma dell'art. 38, o da una impresa commerciale che a giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità o mediante polizza fidejussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 6 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni

Il contribuente può ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori all'anno, prestando le garanzie indicate nel comma precedente, nelle ipotesi di cui alle lettere *a)* e *b)* del terzo comma dell'art. 30.

Quando sia stato constatato nel relativo periodo di imposta uno dei reati di cui all'art. 4, primo comma, n 5), del D.L 10 luglio 1982, n 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n 516, l'esecuzione dei rimborsi prevista nei commi precedenti e sospesa, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto indicata nelle fatture o in altri documenti illecitamente emessi od utilizzati, fino alla definizione del relativo procedimento penale

Ai rimborsi previsti nei commi precedenti e al pagamento degli interessi provvede il competente ufficio utilizzando i fondi della riscossione, eventualmente aumentati delle somme riscosse da altri uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini della formazione della giacenza occorrente per l'effettuazione dei rimborsi è autorizzata dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa Ai rimborsi può in ogni caso provvedersi con i normali stanziamenti di bilancio.

Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro sono stabiliti le modalità relative all'esecuzione dei rimborsi e le modalità ed i termini per la richiesta dei rimborsi relativi a periodi inferiori all'anno e per la loro esecuzione Sono altresì stabiliti le modalità ed i termini relativi alla dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa nonché le modalità relative alla presentazione della contabilità amministrativa e al trasferimento dei fondi tra i vari uffici.

Se successivamente al rimborso viene notificato avviso di rettifica o accertamento il contribuente, entro sessanta giorni, deve versare all'ufficio le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate, insieme con gli interessi del 6 per cento annuo dalla data del rimborso, a meno che non presti la garanzia prevista nel secondo comma fino a quando l'accertamento sia divenuto definitivo».

— Si riporta il testo dell'art 7 della tabella allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P R n 131/1986, concernente gli atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione

«Art 7 — 1 Contratti di assicurazione, di riassicurazione e di rendita vitalizia soggetti all'imposta di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, nonché ricevute parziali di pagamento, quietanze, ivi comprese quelle rilasciate agli assicuratori per il pagamento delle somme assicurate e ogni altro atto inerente all'acquisizione, gestione ed esecuzione dei predetti contratti posto in essere nei rapporti dell'assicuratore con altri assicuratori, con agenti, intermediari ed altri collaboratori, anche autonomi, e con gli assicurati, atti relativi alla istituzione di fondi comuni di investimento mobiliare autorizzati, alla sottoscrizione e al rimborso delle quote, anche in sede di liquidazione, e alla emissione ed estinzione dei relativi certificati, compresi le quote ed i certificati di analoghi fondi esteri autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato»

— Il testo dell'art 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art 74 del D.Lgs 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente

«Art 17 *(Regolamenti)* — 1 Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare.

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale,

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge,

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge,

e) (soppressa).

2 Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3 Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

— Il testo del comma 3 dell'art 26 del D.Lgs. n 174/1995 (Attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita), a seguito della integrazione apportata dal presente articolo, è il seguente

«3. In ogni caso, debbono essere rispettate per la copertura delle riserve tecniche e seguenti regole:

a) i prestiti ad imprese, ad uno Stato, ad un'istituzione internazionale, a enti locali o regionali o a persone fisiche sono ammessi come copertura delle riserve tecniche solo qualora offrano garanzie sufficienti riguardo alla loro sicurezza, basate sulla qualità del mutuatario, su ipoteche, su garanzie bancarie o accordate da imprese di assicurazione o altre forme equivalenti di garanzia,

b) gli strumenti derivati quali *options, futures* e *swaps* in relazione ad attivi che coprono le riserve tecniche possono essere utilizzati nella misura in cui contribuiscono a ridurre il rischio di investimento o consentono una gestione efficace del portafoglio. Tali strumenti devono essere valutati in modo prudente e possono essere presi in considerazione nella valutazione degli attivi sottostanti,

c) i valori mobiliari che non sono negoziati su un mercato regolamentato sono ammessi a copertura delle riserve tecniche solo se sono realizzabili a breve termine o se consistono in partecipazioni in enti creditizi, in società di assicurazione, costituite nelle forme previste dall'art. 8 della direttiva n. 79/267/CEE del 5 marzo 1979, e in società di investimento con sede legale in uno Stato membro. *Sono comunque ammesse a copertura delle riserve tecniche le quote di partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliare chiusi qualora il patrimonio immobiliare del fondo sia costituito, per non meno del 90 per cento, di immobili alienati dallo Stato o da enti previdenziali pubblici, da regioni, da enti locali o loro consorzi, nonché da società interamente possedute, anche indirettamente, dagli stessi soggetti,*

d) i crediti sono ammessi a copertura delle riserve tecniche solo previa deduzione dei debiti nei confronti del debitore;

e) l'importo dei crediti ammessi a copertura delle riserve tecniche deve essere calcolato in modo prudente, tenendo conto del rischio di mancato realizzo. In particolare, i crediti nei confronti di assicurati ed intermediari derivanti da operazioni di assicurazione diretta e di riassicurazione sono ammessi soltanto nella misura in cui sono effettivamente esigibili da meno di tre mesi,

f) le spese di acquisizione da ammortizzare sono ammesse a copertura delle riserve tecniche solo se ciò è coerente con i metodi di calcolo delle riserve matematiche».

— Il testo del comma 2 dell'art 27 del citato D.Lgs. n. 174/1995, a seguito della integrazione apportata dal presente articolo, è il seguente·

«2 La valutazione degli attivi di cui al comma 1 deve essere effettuata in modo prudente, tenendo conto del rischio di mancato realizzo. In particolare, le immobilizzazioni materiali diverse dai terreni e dai fabbricati possono essere poste a copertura delle riserve tecniche solo se valutate in base ad un ammortamento prudente *Le quote di partecipazione ai fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, di cui all'ultimo periodo dell'art 26, comma 3, lettera* c), *possono essere poste a copertura delle riserve matematiche, nel limite del valore delle stesse, determinato sulla base dell'ultimo prospetto del patrimonio del fondo, redatto a norma dell'art. 9 della legge 25 gennaio 1994, n 86*»

— Il testo completo dell'art. 29 del citato D.Lgs. n. 174/1995, a seguito della integrazione apportata dal presente articolo, è il seguente

«Art 29 *(Quote massime)* — 1. Ciascuna impresa non può investire gli attivi a copertura delle riserve tecniche cui all'art. 24 per più del.

a) 10 per cento del loro ammontare lordo totale, in un singolo terreno o fabbricato o in più terreni o fabbricati, ancorché detenuti tramite società immobiliari, tali da poter essere considerati come un unico investimento,

b) 5 per cento del loro ammontare lordo totale, nei seguenti attivi complessivamente considerati:

1) azioni e altri valori negoziabili equiparabili ad azioni, buoni, obbligazioni e altri strumenti del mercato monetario e dei capitali di una stessa impresa, sempre che il valore dell'investimento non superi il 20 per cento del capitale sociale della società emittente;

2) mutui e prestiti concessi allo stesso mutuatario, considerati globalmente, diversi da quelli erogati ad un'autorità statale, regionale o locale, o ad un'organizzazione internazionale cui aderiscono uno o più Stati membri.

Il limite sopra indicato può essere portato al 10 per cento se l'impresa non investe più del 40 per cento delle riserve tecniche in prestiti o in titoli corrispondenti a emittenti ed a mutuatari nei quali investa più del 5 per cento dei suoi attivi;

c) 10 per cento del loro ammontare lordo totale in azioni, altri titoli equiparabili ad azioni, od in obbligazioni, i quali non siano negoziati su un mercato regolamentato

2. Fermi i limiti di cui al comma 1, l'ISVAP stabilisce con proprio provvedimento ulteriori disposizioni sui limiti massimi di investimento per singole categorie di attivi, nonché sui criteri di investimento negli attivi stessi. Dette disposizioni debbono essere formulate in aderenza ai seguenti principi:

a) agli attivi a copertura delle riserve tecniche devono essere sufficientemente diversificati e dispersi in modo da garantire che non vi sia un'eccessiva dipendenza da una determinata categoria di attivi, da un particolare settore di investimento o da un investimento specifico;

b) gli investimenti in attivi che presentano un elevato grado di rischio, sia per la loro natura, sia per la qualifica dell'emittente, devono essere limitati a livelli di prudenza,

c) in caso di attivi a copertura di un investimento in una società controllata si deve tener conto, per l'applicazione delle regole e dei principi di cui al presente articolo, degli attivi sottostanti detenuti dalla società controllata;

d) la percentuale degli attivi a copertura delle riserve tecniche che costituisce oggetto di investimenti non liquidi deve essere limitata a un livello prudente;

e) qualora gli attivi comprendano prestiti concessi a enti creditizi o obbligazioni emesse dagli stessi, si può tener conto, per l'applicazione delle regole e dei principi contenuti nel presente articolo, degli attivi sottostanti detenuti da tali enti creditizi. Questo trattamento può essere applicato soltanto qualora l'ente creditizio abbia la propria sede sociale in uno Stato membro, sia di proprietà esclusiva dello Stato membro in questione e/o delle sue autorità locali e le sue attività, per statuto, consistano nel fungere da tramite per l'erogazione di prestiti allo Stato o alle autorità locali o di prestiti garantiti da questi ultimi, oppure di prestiti ad enti strettamente connessi con lo Stato o con le autorità locali;

f) non può essere imposto alle imprese di effettuare investimenti in determinate categorie di attivi.

3. Nell'ambito delle disposizioni di cui al comma 2 l'ISVAP adotta criteri più restrittivi per l'utilizzo ai fini della copertura delle riserve tecniche dei seguenti attivi:

a) quote di organismi di investimento comune in valori mobiliari (OICVM) non coordinati ai sensi della direttiva n. 85/611/CEE e di altri fondi di investimento diversi dagli OICVM coordinati ai sensi della stessa direttiva;

b) titoli non negoziati su un mercato regolamentato;

c) titoli, obbligazioni ed altri strumenti del mercato monetario e dei capitali i cui emittenti non siano gli Stati, una delle loro amministrazioni regionali o locali o imprese appartenenti alla zona *A)* ai sensi della direttiva n. 89/647/CEE, o i cui emittenti siano organizzazioni internazionali di cui non faccia parte uno Stato membro.

3-bis. *La disposizione di cui al comma 3 non trova applicazione per le quote dei fondi immobiliari chiusi, di cui all'ultimo periodo dell'art. 26, comma 3, lettera* c)

4. In circostanze eccezionali e su richiesta dell'impresa, l'ISVAP può autorizzare, temporaneamente e con decisione motivata, deroghe alle disposizioni stabilite ai sensi del comma 2, fatti salvi i principi di cui all'art. 26, comma 1

5 L'ISVAP può portare al 40 per cento il limite di cui al comma 1, lettera *b)*, per le obbligazioni emesse da un ente creditizio avente la sede legale in uno Stato membro, quando ricorrano le seguenti condizioni:

a) l'ente sia sogetto, in virtù di legge, ad un particolare controllo pubblico inteso a tutelare i detentori di dette obbligazioni,

b) le somme provenienti dall'emissione di tali obbligazioni siano investite, in conformità alla legge di detto Stato membro, in attivi che coprano sufficientemente, per tutto il periodo di validità delle obbligazioni, gli impegni da essi derivanti e siano destinati per privilegio al rimborso del capitale e al pagamento degli interessi dovuti in caso di inadempienza dell'emittente».

Art. 3.

Disposizioni riguardanti la S.p.a. Ferrovie dello Stato

1. Fino all'approvazione del provvedimento di riordino del trattamento previdenziale e di quiescenza dei dipendenti della società Ferrovie dello Stato S.p.a., il pagamento delle pensioni, a carico del Fondo di cui all'articolo 209 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, continua ad essere effettuato dalle direzioni provinciali del Tesoro, previa apposita convenzione da stipularsi con la società Ferrovie dello Stato S.p.a.

2. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, si applica anche per l'anno 1995.

3. In attesa della definizione, in applicazione dei principi comunitari in materia, delle modalità di determinazione dei prezzi di vendita dei servizi ferroviari, *delle modalità di contribuzione agli oneri* di esercizio e di infrastruttura, nonché della stipula degli atti relativi ai contratti di programma e di servizio pubblico 1995, il Ministero del tesoro è autorizzato a corrispondere alla società Ferrovie dello Stato S.p.a., alle singole scadenze, le somme all'uopo iscritte in bilancio 1995. Il Tesoro è altresì autorizzato, nelle more della costituzione del Fondo per la gestione speciale del debito della predetta società Ferrovie dello Stato S.p.a., in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991, a rimborsare alla stessa società le rate per capitale e interessi dei debiti contratti con oneri a carico dello Stato.

Riferimenti normativi.

— Il testo dell'art. 209 del testo unico approvato con D.P R n. 1092/1973 è il seguente:

«Art. 209 *(Disposizioni di carattere generale).* — Per i dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e per i loro familiari il trattamento di quiescenza è erogato a carico del Fondo pensioni istituito con la legge 9 luglio 1908, n. 418.

Al Fondo pensioni sono iscritti obbligatoriamente i dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nonché quelli non di ruolo assunti in servizio per un periodo non inferiore a un anno.

Per il personale inquadrato nei ruoli ferroviari per effetto di disposizioni legislative, continuano ad applicarsi, per quanto riguarda l'iscrizione al Fondo pensioni, le rispettive norme di inquadramento.

Il Fondo pensioni è dotato di un patrimonio costituito.

con le somme rappresentanti, al 31 dicembre 1908, i patrimoni della Cassa pensioni del consorzio di mutuo soccorso e dell'istituto di previdenza di cui alla legge 24 marzo 1907, n. 132;

con gli avanzi di gestione del Fondo stesso;

con altre entrate per titoli diversi

Il patrimonio di cui sopra è custodito e amministrato gratuitamente dalla Cassa depositi e prestiti e le relative somme possono essere investite in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in mutui al personale dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e negli altri modi stabiliti dalla legge.

Sulle somme investite in mutui al personale ferroviario viene corrisposto, a carico della «gestione dei mutui al personale» del bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, l'interesse annuo del cinque per cento.

Alle spese del Fondo pensioni si provvede con le entrate dello stesso Fondo e con un contributo dello Stato

Le spese, le entrate e il contributo di cui sopra sono evidenziati in apposito paragrafo del titolo «gestioni speciali ed autonome» del bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato».

— Il testo del comma 4 dell'art 5 del D.L. n 547/1994 (Interventi urgenti a sostegno dell'economia) è il seguente. «4 Fermo restando quanto disposto dall'art 210 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 il Tesoro è altresì autorizzato ad erogare alle Ferrovie dello Stato S.p.a., nelle more della quantificazione da parte della società stessa dell'ammontare del disavanzo del fondo pensioni, le somme iscritte in bilancio negli anni 1992, 1993 e 1994 a copertura del disavanzo medesimo e non ancora corrisposte alla società».

— Il testo dell'art. 9 della direttiva 91/440/CEE (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 237 del 24 agosto 1991 e ripubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 del 17 ottobre 1991, 2ª serie speciale), relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, è il seguente·

«Art. 9. — 1. Gli Stati membri creano, in cooperazione con le imprese ferroviarie pubbliche esistenti, meccanismi adeguati per contribuire alla riduzione dell'indebitamento di tali imprese ad un livello che non ostacoli una sana gestione finanziaria e per attuare il risanamento della loro situazione finanziaria.

2 A tal fine, gli Stati membri possono adottare le misure necessarie affinché, nell'ambito della contabilità delle imprese, sia istituito un servizio distinto per l'ammortamento dei debiti.

Al passivo di questo servizio possono essere trasferiti, fino ad estinzione, tutti i prestiti contratti dall'impresa per finanziare gli investimenti, e per coprire le eccedenze di spese di gestione risultanti dall'attività di trasporto ferroviario o dalla gestione dell'infrastruttura-ferroviaria. I debiti derivanti da attività di società affiliate, non possono essere presi in considerazione.

3. La concessione, da parte degli Stati membri, degli aiuti destinati alla eliminazione dei debiti di cui al presente articolo è effettuata nel rispetto degli articoli 77, 92 e 93 del trattato».

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

95A7436

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Associazione italiana amici di Raoul Follereau in Bologna, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 9 novembre 1995 l'Associazione italiana amici di Raoul Follereau di Bologna è autorizzata a conseguire il legato disposto da mons Giovanni Agostino con testamento pubblico a rogito dott. Dilio Fulignoli notaio in Narni n. di rep 5275 e consistente nella nuda proprietà di un immobile sito in Spoleto, via Misericordia, angolo via Elladio e via Ponzianina del periziato valore — come piena proprietà — di L. 720.000.000 (nota ufficio tecnico erariale) di Perugia 4 marzo 1994).

95A7683

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione «Casa Cardinale Maffi», in San Pietro in Palazzi

Con decreto ministeriale 7 dicembre 1995, all'Associazione «Casa Cardinale Maffi», con sede in San Pietro in Palazzi (Livorno), — già I P.A.B. Casa Cardinale Maffi, eretta in ente morale, ai sensi della legge n. 6972/1890, con decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1957 — e stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato, con approvazione del relativo statuto.

95A7674

Riconoscimento della personalità giuridica della casa di procura della Congregazione delle missionarie di Nostra Signora del Pilar, in Roma.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1995, è stata riconosciuta la personalità giuridica civile ed approvato lo statuto alla casa di procura della Congregazione delle missionarie di Nostra Signora del Pilar, con sede in Roma.

95A7676

Riconoscimento della personalità giuridica dell'istituto «Compagnia di Maria SS. Assunta», in Caltanissetta

Con decreto ministeriale 28 novembre 1995, è stata riconosciuta la personalità giuridica civile ed approvato lo statuto all'istituto «Compagnia di Maria SS. Assunta», con sede in Caltanissetta.

L'ente viene, altresì, autorizzato ad accettare le donazioni disposte da Dorotea Alesi con atto pubblico in data 29 luglio 1988, n. 142134 di rep , per notaio Giuseppe Ielo e dall'Ente promotore opere diocesane di culto, con sede in Caltanissetta con atto pubblico in data 26 febbraio 1992, n. 151493 di repertorio, per medesimo notaio e consistente nelle unità immobiliari costituenti il fabbricato sito in Caltanissetta, corso Vittorio Emanuele, descritte nelle perizie giurate 18 giugno 1986 dell'arch. Armando Amico e valutate complessivamente L. 580.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Caltanissetta.

95A7677

Riconoscimento della personalità giuridica della Confraternita dell'Immacolata, in Andrano

Con decreto ministeriale 28 novembre 1995, è stato riconosciuto lo scopo esclusivo o prevalente di culto ed approvato lo statuto alla Confraternita dell'Immacolata, con sede in Andrano (Lecce).

95A7675

Riconoscimento della nuova denominazione e della nuova sede della parrocchia di Santa Maria Elisabetta, in Eraclea

Con decreto ministeriale 28 novembre 1995, la parrocchia di Santa Maria Elisabetta, con sede in Eraclea, ha assunto la nuova denominazione di parrocchia della Croce Gloriosa e contestualmente trasferito la propria sede da Eraclea (Venezia) a Caorle (Venezia). È approvato, altresì, lo statuto dell'ente predetto

95A7678

Riconoscimento della personalità giuridica della casa generalizia della Congregazione delle suore di Nostra Signora degli apostoli, in Roma, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1995, è riconosciuta la personalità giuridica civile ed approvato lo statuto alla casa generalizia della Congregrazione delle suore di Nostra Signora degli apostoli, con sede in Roma.

L'ente viene, altresì, autorizzato ad accettare la donazione disposta da suor Giuseppina Ambrosini con atto pubblico in data 4 uglio 1991, n. 25722 di rep. per notaio Valerio Pantano e consistente in una porzione immobiliare sita in Roma, via Giuseppe Ghislieri, descritta nella perizia giurata 12-13 luglio 1991 del geom. Nello Cantarini e valutata in L 2 079 000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Roma

95A7679

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero Santo Volto, in Giulianova

Con decreto ministeriale 28 novembre 1995, è stata riconosciuta la personalità giuridica civile ed approvato lo statuto al «Monastero Santo Volto», con sede in Giulianova (Teramo)

L'ente stesso viene, altresì, autorizzato ad accettare la donazione disposta dalla Curia generalizia della Congregazione Benedettina Silvestrina, con sede in Roma, con atto pubblico in data 29 maggio 1990, n 20252 di rep., per notaio Carlo Cavicchioni e consistente in un complesso immobiliare sito in Giulianova (Teramo), via Ottobre e via Gramsci, descritto nella perizia giurata 5 marzo 1990 dell'ing Sabatino e valutato L. 3.935.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Teramo

95A7680

Autorizzazione all'Unione italiana ciechi ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1995, l'Unione italiana ciechi, è stata autorizzata ad acquistare un immobile sito in Altamura (Bari), via Sant'Ambrogio numeri 4 e 6 per il prezzo di L. 55.000.000, ritenuto congruo dall'ufficio tecnico erariale di Bari.

95A7702

Riconoscimento e classificazione di alcuni artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n 559/C.13022.XV.J(710) del 26 ottobre 1995 l'artificio pirotecnico denominato: «Power Stars effetto lucciole», che la ditta Sala Fireworks intende importare dalla ditta Weco Pyrotechnische Fabrik Gmbh, Eitorf (Germania) è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.13024.XV.J(703) del 26 ottobre 1995 l'artificio pirotecnico denominato: «Magic Stars di colore rosso», che la società Sala Fireworks intende importare dalla ditta Weco Pyrotechnische Fabrik Gmbh, Eitorf (Germania) è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico

Con decreto ministeriale n. 559/C.13023.XV J(712) del 26 ottobre 1995 l'artificio pirotecnico denominato. «King Stars di colore rosso», che la ditta Sala Fireworks intende importare dalla ditta Weco Pyrotechnische Fabrik Gmbh, Eitorf (Germania) è riconosciuto ai sensi dell'art 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.13020.XV.J(704) dell'8 novembre 1995 l'artificio pirotecnico denominato: «Magic Stars di colore verde», che la società Sala Fireworks intende importare dalla ditta Weco Pyrotechnische Fabrik Gmbh, Eitorf (Germania) è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

95A7681

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Sospensione dell'embargo nei confronti della Repubblica federale di Yugoslavia (Serbia e Montenegro) e rapporti commerciali con le zone della Repubblica di Bosnia-Erzegovina controllate dalle forze serbo-bosniache. (Comunicato n. 12 del 18 dicembre 1995).

Si comunica che a seguito della risoluzione O N U. n 1022 del 22 novembre 1995 l'U E. ha emanato il regolamento n 2815 del 4 dicembre 1995 (GUCE n. L 297 del 9 dicembre 1995) con il quale è stata sospesa l'applicazione del regolamento CEE n 990/93, relativo agli scambi tra la CEE e la Repubblica federale di Yugoslavia (Serbia e Montenegro), e abrogato il regolamento CEE n. 2472/94 che sospendeva alcuni elementi dell'embargo nei confronti della stessa R.F.Y (Serbia e Montenegro).

Nulla è stato innovato nei riguardi delle zone della Repubblica di Bosnia-Erzegovina controllate dalle forze serbo-bosniache verso cui continuano ad applicarsi le misure previste dal citato regolamento CEE n. 990/1993. Si avverte, peraltro, che per l'ottenimento della autorizzazione per l'esportazione, l'importazione o il transito da e attraverso le citate zone, alla domanda da inoltrare al Ministero del commercio con l'estero, D G. I/E - Div. I, dovrà essere unito, oltre alla documentazione indicata nella circolazione n. 22 del 9 agosto 1993 (*Gazzetta Ufficiale* n 190 del 14 agosto 1993), il modulo allegato al presente comunicato da compilare in ogni sua parte in lingua inglese.

SECURITY COUNCIL COMMITTEE ESTABLISHED PURSUANT TO RESOLUTION 724 (1991) CONCERNING YUGOSLAVIA

NOTIFICATION OR REQUEST TO SHIP GOODS UNDER PARAGRAPHS 7(b) and 17 OF SECURITY COUNCIL RESOLUTION 942 (1994) TO/THROUGH THOSE AREAS OF THE REPUBLIC OF BOSNIA AND HERZEGOVINA UNDER THE CONTROL OF BOSNIAN SERB FORCES

(page 1 of 2)

(TO BE COMPLETED BY THE SECRETARIAT)

COMM.	REGISTRATION DATE :	DEADLINE FOR OBJECTIONS

(TO BE COMPLETED IN FULL BY PROSPECTIVE EXPORTING COUNTRY/INT'L ORG.)

INCOMPLETE, INCORRECT OR ILLEGIBLE APPLICATIONS WILL BE RETURNED TO THE APPLICANT

1. MISSION OR INTERNATIONAL ORGANIZATION.	CERTIFYING SIGNATURE AND OFFICIAL SEAL

2. DATE OF APPLICATION AND REFERENCE NUMBER	3. EXPECTED DATE OF SHIPMENT	4. EXPECTED DATE OF ARRIVAL OF SHIPMENT

5. GOODS TO BE SHIPPED (name and/or description)	6. HS TARIFF CODE	7. QUANTITY	8. METRIC UNIT	9. VALUE	10. CURRENCY
a)					
b)					
c)					
d)					
e)					

11. END USE & END USER FOR ITEMS(6) LISTED ABOVE EXCEPT FOODSTUFFS AND MEDICAL SUPPLIES

12. ROUTE OF SHIPMENT *

13. REQUESTING COMPANY
(agency, organization, body or individual)
NAME AND ADDRESS

*** A required proper authorization from the Government of the Republic of Bosnia and Herzegovina must be enclosed if falling under the provisions of para. 12 of Security Council resolution 820 (1993).**

(page 2 of 2)

14. CONSIGNOR (ORIGINATING COMPANY) (agency, organization, body or individual) NAME AND ADDRESS	15. SOURCE OF FUNDS, METHOD OF PAYMENT AND BANK NAME
16. CONSIGNEE (RECEIVING COMPANY) (agency, organization, body or individual) NAME AND ADDRESS	17. SOURCE OF FUNDS, METHOD OF PAYMENT AND BANK NAME
18. SHIPPING COMPANY NAME AND ADDRESS	
19. PARTICULARS OF THE MEANS OF TRANSPORTATION AND THE POINT OF ENTRY/EXIT INTO/FROM THE AREAS UNDER THE CONTROL OF BOSNIAN SERB FORCES (OR BOTH IN THE CASE OF TRANSSHIPMENT)	20. MONITORING ARRANGEMENTS IN THE PARTICULAR CASE OF TRANSSHIPMENT THROUGH THOSE AREAS OF THE REPUBLIC OF BOSNIA AND HERZEGOVINA UNDER THE CONTROL OF BOSNIAN SERB FORCES

INSTRUCTIONS

1. At a minimum, month and year must be entered in Blocks 3 and 4.
2. Provide only one item per line in Block 5
3. HS Tariff Codes (Block 6) must be 6 digit codes of the International Harmonized System of Tariff Nomenclature as determined by the Customs Co-Operation Council in Brussels, Belgium.
4. IMPORTANT: Information entered in Blocks 5, 6, 7, 8, 9 and 10 must match shipping documents presented to customs officials
5. In Block 11, enter the name and purpose of each relevant item listed in Block 5.
6. In Blocks 13, 14, 16 and 18 underline city names
7. In Blocks 15 and 17, identify the source of funds (owner, bank account, etc), name the method of payment (Letter of Credit, Bank transfer, Cash, etc.). Also provide names of financial institutions used for transactions except where cash in used or there is no commercial value for the listed items (s).

95A7727

UNIVERSITÀ DI SIENA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, e dell'art 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la sottoindicata facoltà dell'Università di Siena sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali

fondamenti della matematica (settore s d A01D),

ecotossicologia (settore s d E03A)

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare la propria domanda direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A7685

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo all'estratto della Banca d'Italia concernente la situazione al 30 settembre 1995
(Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 286 del 7 dicembre 1995)

Nell'estratto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* a pag. 24, dove è riportato l'attivo, sotto la voce: «Attività verso l'estero in valuta», in corrispondenza: «corrispondenti in conto corrente», dove è riportata la cifra: «*1.992.052.368.543*», leggasi: «*1.922.052.368.543*»; inoltre a pag. 25 dove è riportato il passivo dello stesso estratto, sotto la voce: «Partite varie», in corrispondenza: «Ratei», dove è riportata la cifra: «*424.221.417.668*», leggasi: «*424.221.417.688*».

95A7686

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.300